



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.02.1997

COM(97) 49 def.

97/0067 (SYN)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque

-----

(presentata dalla Commissione)



## RELAZIONE

### **1. INTRODUZIONE**

La presente proposta istituisce un quadro comunitario per la protezione delle acque superficiali e sotterranee della Comunità, adottando un approccio comune, obiettivi e principi comuni e misure di base comuni. La direttiva si fonda sul seguente principio: la politica ambientale in materia di acque deve incentrarsi sulle acque nella forma in cui esse naturalmente attraversano i bacini idrografici per sfociare al mare, tenendo conto delle naturali interazioni tra acque superficiali e sotterranee. Il testo affronta sia gli aspetti qualitativi che quantitativi. La direttiva stabilisce inoltre che tutte le misure adottate per realizzare gli obiettivi ambientali che consentiranno una protezione e un impiego sostenibili delle acque siano coordinate tra loro e che le loro ripercussioni siano gestite e controllate all'interno di ciascun bacino idrografico: in questo modo sarà possibile garantire un'applicazione coerente e razionale della politica comunitaria sulle acque. La direttiva intende inoltre, da un lato, impedire l'ulteriore degrado e, dall'altro, proteggere e migliorare gli ecosistemi acquatici sotto il profilo qualitativo e quantitativo e gli ecosistemi terrestri per quanto riguarda il loro fabbisogno idrico, contribuendo al contempo a garantire una fornitura idrica sufficiente, per quantità e qualità, alle esigenze di uno sviluppo sostenibile. A livello di riduzione dell'inquinamento, viene confermato e ufficializzato il cosiddetto "approccio combinato", secondo il quale la lotta all'inquinamento alla fonte si combina con la definizione di obiettivi ambientali.

La proposta fa seguito all'invito espresso, nel giugno 1995, dal Consiglio e dalla commissione del Parlamento europeo per la protezione dell'ambiente a procedere ad un riesame approfondito della politica comunitaria in materia di acque. In risposta, nel febbraio 1996 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla politica comunitaria in materia di acque, basata sui principi stabiliti dal trattato e sul Quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" nella quale si auspicava la preparazione di una direttiva quadro in materia di acque. Dalle consultazioni avviate con il Consiglio, il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e molteplici parti interessate, in particolare gli utilizzatori, è emerso un sostegno generale alla politica presentata nella comunicazione.

La presente proposta è il risultato delle consultazioni e ricalca le linee generali della comunicazione.

### **2. ANTEFATTI**

#### **2.1 Cronistoria della politica comunitaria in materia di acque**

La politica comunitaria in materia di acque risale, come gran parte della politica ambientale, agli anni Settanta e, in linea di massima, si può parlare di due "ondate" di legislazione.

La prima comprendeva la legislazione riguardante gli obiettivi di qualità, con la direttiva sulle acque superficiali (75/440/CEE)<sup>1</sup>, la direttiva sulle acque di balneazione (76/160/CEE)<sup>2</sup>, la direttiva sulle acque idonee alla vita dei pesci (78/659/CEE)<sup>3</sup>, la direttiva sulle acque destinate alla molluschicoltura (79/923/CEE)<sup>4</sup> e la direttiva sulle acque destinate al consumo umano (80/778/CEE)<sup>5</sup>. I principali elementi relativi al controllo delle emissioni sono comparsi nella direttiva sulle sostanze pericolose (76/464/CEE)<sup>6</sup> e in quella sulle acque sotterranee (80/68/CEE)<sup>7</sup>; all'inizio degli anni Ottanta sono state adottate le direttive di applicazione della direttiva sulle sostanze pericolose.

Nel 1988, il seminario ministeriale di Francoforte ha riesaminato la legislazione esistente, individuando una serie di provvedimenti che potevano migliorare la situazione, riducendo i divari esistenti. È questo l'inizio della seconda "ondata" di normative in materia di acque, i cui primi frutti sono stati la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)<sup>8</sup> e quella sui nitrati (91/676/CEE)<sup>9</sup>. Nel 1994, sempre sulla scia del seminario di Francoforte, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque<sup>10</sup>.

Nel 1991 il seminario ministeriale de L'Aia, seguito da una risoluzione del Consiglio del 1992<sup>11</sup>, ha ulteriormente approfondito la politica comunitaria in materia di acque con la richiesta di preparare un programma d'azione comunitario dettagliato per la protezione e gestione globali delle acque sotterranee, nell'ambito della politica generale in materia di protezione idrica. Il Consiglio ha inoltre sollecitato la revisione della direttiva sulle acque sotterranee (80/68/CEE)<sup>12</sup> e nel 1996 è stata adottata la proposta della Commissione relativa ad un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee<sup>13</sup>.

Nel 1994 e nel 1995, rispettivamente, la Commissione ha inoltre presentato proposte di revisione della direttiva sulle acque di balneazione<sup>14</sup> e della direttiva sulle acque destinate al consumo umano<sup>15</sup> al fine di aggiornarle. Infine, ha proposto una nuova normativa sul controllo delle emissioni sotto forma di proposta di direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, che è stata adottata dal Consiglio nel 1996 (96/61/CE)<sup>16</sup>.

---

<sup>1</sup> GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 26.

<sup>2</sup> GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

<sup>3</sup> GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1.

<sup>4</sup> GU n. L 281 del 10.11.1979, pag. 47.

<sup>5</sup> GU n. L 229 del 30.8.1990, pag. 11.

<sup>6</sup> GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

<sup>7</sup> GU n. L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

<sup>8</sup> GU n. L 135 del 21.5.1991, pag. 40.

<sup>9</sup> GU n. L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

<sup>10</sup> GU n. C 222 del 10.8.1994, pag. 6.

<sup>11</sup> Risoluzione del Consiglio del 25 febbraio 1992 (GU n. C 59/2 del 6.3.1992, pag. 2).

<sup>12</sup> GU n. L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

<sup>13</sup> GU n. C 355 del 25.11.1996, pag. 1.

<sup>14</sup> GU n. C 112 del 22.4.1994, pag. 3.

<sup>15</sup> GU n. C 131 del 30.5.1995, pag. 5.

<sup>16</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

Questa seconda ondata di normative ha concentrato l'attenzione sulla questione della politica comunitaria in materia di acque, soprattutto perché le cinque nuove proposte hanno coinciso con il periodo di attuazione, ed i costi ad essa associati, delle direttive sul trattamento delle acque reflue urbane e sui nitrati.

La comunicazione sulla politica comunitaria in materia di acque, destinata al Consiglio e al Parlamento europeo, è stata redatta in veste di documento di discussione per focalizzare meglio la necessità di misure di coordinamento più efficaci a livello comunitario e le soluzioni per garantirle. Come già esposto nell'introduzione, la presente direttiva s'ispira ai risultati delle consultazioni seguite all'adozione della comunicazione.

## **2.2 Risposta al processo di consultazione sulla comunicazione**

### **2.2.1 Consiglio**

Il Consiglio ha preso in esame la comunicazione e il 25 giugno 1996 ha adottato le sue conclusioni, nelle quali accoglieva con favore il documento, approvava le indicazioni in merito alla direttiva quadro e invitava la Commissione a presentare una proposta in merito entro la fine dell'anno, tenendo in debito conto le raccomandazioni formulate nelle precedenti conclusioni del Consiglio.

### **2.2.2 Parlamento europeo**

Il parere del Parlamento europeo è stato adottato il 23 ottobre 1996<sup>17</sup> ed è critico nei confronti della comunicazione: in particolare, si esprime la convinzione che la Commissione non abbia fornito una visione globale degli orientamenti futuri della politica comunitaria in materia di acque. Il Parlamento dichiara che la Commissione sta tentando di tornare a una "nazionalizzazione" della politica del settore, che ridurrebbe il livello di protezione. In particolare, si concentra sul problema della lotta all'inquinamento, invocando un approccio combinato a questo aspetto, fondato su norme per le emissioni al contempo rigide e uniformi e su altri obiettivi di qualità. Nel parere viene ribadita l'idea di una direttiva quadro in materia di acque e si invita la Commissione a presentare una proposta in merito.

La Commissione ha esaminato attentamente il parere del Parlamento, facendo proprie molte osservazioni in esso contenute. Per quanto riguarda la richiesta espressa dal Parlamento di disporre di norme severe e uniformi in materia di emissioni, lo strumento per fissarle esiste già nella direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, 96/61/CE<sup>18</sup>, adottata dal Consiglio nel settembre del 1996, in una procedura di cooperazione con il Parlamento europeo. Il testo giuridico in questione garantisce l'adozione di valori limite omogenei per le emissioni da definirsi eventualmente caso per caso, ma non per tutte le situazioni. La Commissione è favorevole all'approccio adottato nella direttiva, ritenendolo più efficiente e, pertanto, maggiormente in grado di garantire una protezione più elevata ed efficace. La proposta di direttiva quadro in materia di acque istituisce un meccanismo che consente di

---

<sup>17</sup> GU n.

<sup>18</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

integrare la direttiva 96/61/CE, e le norme adottate ai sensi della stessa, nell'approccio combinato.

### **2.2.3 Comitato economico e sociale**

Il Comitato economico e sociale ha esaminato la comunicazione, esprimendosi a favore di una direttiva quadro nel settore delle acque. Nel parere adottato il 26 settembre 1996 (CES 1069/9)<sup>19</sup> è stata sottolineata la necessità di mantenere un livello elevato di protezione delle risorse idriche e dell'ambiente acquatico.

### **2.2.4 Comitato delle regioni**

Dopo aver esaminato la comunicazione, anche il Comitato delle regioni si è espresso a favore dell'idea di una direttiva quadro, mettendo tuttavia in luce la necessità di tener conto delle strutture amministrative locali. Il parere del Comitato delle regioni è stato adottato il 19 settembre 1996 (CdR 186/96 def.)<sup>20</sup>.

### **2.2.5 Altre parti interessate**

Una trentina di organizzazioni e singoli cittadini ha risposto per iscritto, sostenendo l'idea di una direttiva quadro in materia; la maggior parte dei commenti accoglieva con favore la visione generale presentata dalla Commissione, anche se in alcuni casi c'era disaccordo sulla struttura particolare proposta nella comunicazione.

Oltre ai commenti scritti, il 28 e 29 maggio 1996 la Commissione ha organizzato una conferenza cui hanno partecipato circa 250 delegati, tra i quali rappresentanti di Stati membri, organismi incaricati dell'attuazione, autorità locali, fornitori, settore industriale e agricolo e, non certo per ultimi, consumatori e ambientalisti.

La conferenza ha offerto lo spunto per un dibattito stimolante e molto ampio su tutti gli aspetti contenuti nelle proposte della Commissione. Le sessioni principali della conferenza hanno riguardato la gestione dei bacini idrografici, l'integrazione della politica in materia di acque nelle altre politiche, la definizione dei limiti per le emissioni, l'impiego di norme qualitative e di emissione e la gestione idrica dal punto di vista quantitativo. In assenza di conclusioni formali, è possibile richiedere un documento di sintesi dei principali temi trattati (Commissione europea, DG XI, Unità D1).

## **2.3 Obiettivo della proposta di direttiva quadro in materia di acque**

I quattro principali obiettivi di una politica sostenibile nel settore delle acque si possono così sintetizzare:

- fornitura di acqua potabile;
- fornitura di acqua per altri usi economici;
- protezione dell'ambiente;
- riduzione dell'impatto di alluvioni e siccità.

---

<sup>19</sup> GU n.

<sup>20</sup> GU n.

Tali obiettivi non sono sempre compatibili tra loro: in particolare, il terzo elemento - la protezione dell'ambiente - è particolarmente delicato e richiede la massima attenzione.

È anche evidente che il ruolo della Comunità europea varia da un settore all'altro: il principio della sussidiarietà applicato ai quattro obiettivi summenzionati non garantisce i medesimi risultati in ciascun caso.

La Commissione è pervenuta alla conclusione che l'obiettivo primario della direttiva quadro debba essere la tutela dell'ambiente che, a sua volta, contribuisce in maniera determinante alla realizzazione dei primi due obiettivi proteggendo le risorse allo stato naturale. La prevenzione delle alluvioni e dei fenomeni di siccità o la riduzione dei loro effetti dipendono in larga misura dalla pianificazione geografica o dalle azioni intraprese a livello regionale e locale, vista l'importanza fondamentale che le varie condizioni specifiche rivestono. La Commissione ritiene che la Comunità svolga un ruolo meno importante quando si tratta di ridurre l'impatto delle alluvioni e della siccità, pur essendo chiaro che tutti i provvedimenti adottati per garantire un utilizzo sostenibile delle acque intese come risorsa dovrebbero contribuire a raggiungere quell'obiettivo particolare. Infine, si tratta di una direttiva quadro e, in quanto tale, deve istituire una struttura che consenta una migliore integrazione dei quattro obiettivi a livello nazionale e regionale, anche se la direttiva in sé è incentrata sulla protezione dell'ambiente. La Commissione ha sottolineato come sia importante tener conto anche dei possibili effetti che i cambiamenti climatici avranno sulla politica nel settore delle acque: in linea di massima, essa concorda con questo principio ed in effetti ha già intrapreso azioni in questo senso, ad esempio l'adozione di alcune proposte di azione in questo settore e lo stanziamento di fondi nell'ambito del bilancio comunitario per la ricerca. La direttiva quadro, in quanto tale, dovrebbe offrire il contesto per affrontare qualsiasi effetto concreto dei cambiamenti climatici, anche se nel testo non è stato possibile prevedere una disposizione concreta che istituisca un'azione di questo tipo. Se necessario, questa problematica può essere affrontata inserendo nella direttiva la possibilità di sviluppare una strategia della Commissione.

La direttiva quadro in materia di acque realizzerà gli obiettivi fissati seguendo quattro linee principali:

- rappresenterà un quadro globale entro il quale le autorità comunitarie, nazionali e regionali possano presentare politiche integrate e coerenti nel settore delle acque;
- fornirà una sorta di "rete di sicurezza" per individuare gli aspetti del settore non ancora adeguatamente affrontati, prevedendo l'adozione di azioni al livello più opportuno per risolvere la situazione;
- istituirà una solida base per la raccolta e l'analisi di un gran numero di informazioni sullo stato dell'ambiente acquatico e sulle pressioni cui esso è sottoposto: ciò consentirà di ottenere la base informativa essenziale che le autorità competenti potranno elaborare per preparare politiche ragionevoli e sostenibili;
- imporrà la trasparenza attraverso la pubblicazione e la divulgazione di informazioni e consultazioni pubbliche. Verrà inoltre creata una rete di scambio di informazioni ed esperienze tra i professionisti del settore in tutta la Comunità.

## **2.4 Struttura della proposta di direttiva quadro in materia di acque**

La direttiva quadro istituisce l'obiettivo generale, cioè quello di ottenere un buono stato delle acque, attraverso:

- la gestione dei bacini idrografici;
- la valutazione delle caratteristiche dei bacini idrografici;
- il controllo dello stato delle acque superficiali e sotterranee in ciascun bacino idrografico;
- la definizione di programmi di misure atti a raggiungere l'obiettivo fissato;
- la sintesi delle azioni predette nel cosiddetto "piano di gestione del bacino idrografico";
- consultazioni pubbliche sul piano in questione.

Essa contiene inoltre disposizioni riguardanti:

- un meccanismo per garantire che l'utilizzo dell'acqua venga fatturato in modo da garantire il recupero del costo pieno;
- un meccanismo di feedback per informare le autorità nazionali e la Commissione in caso di problemi particolari;
- azioni per evitare l'inquinamento da cause accidentali;
- l'adozione di procedure semplificate per la presentazione delle relazioni;
- la definizione di una procedura per lo sviluppo di strategie coordinate che affrontino il problema dell'inquinamento prodotto da singole sostanze o gruppi di sostanze inquinanti.

La direttiva istituisce infine un comitato dotato di competenze orizzontali, che si assume i compiti derivanti dalle direttive abrogate dal presente testo e che verrà incontro alle esigenze di eventuali comitati futuri nell'ambito della legislazione comunitaria in materia di acque. Solo una delle direttive abrogate istituisce un comitato, ma nel lungo termine verrà istituita una sovrastruttura di comitati.

## **2.5 Rapporto tra la proposta di direttiva quadro in materia di acque e altre importanti normative comunitarie**

### **2.5.1 Proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque (COM(93)680 def)<sup>21</sup>**

La direttiva quadro sostituirà la suddetta proposta sulla qualità ecologica delle acque. La nuova proposta contiene gli elementi principali della direttiva sulla qualità ecologica, ma il campo di applicazione ora comprende anche le acque sotterranee e alcuni aspetti quantitativi del problema idrico. Tale estensione è dovuta all'esigenza di creare un "quadro" più chiaro e di illustrare i legami con il resto della politica in materia di acque. La nuova proposta ha inoltre attinto ai risultati dei dibattiti avviati in sede di Consiglio, Parlamento europeo e in altre istanze sulla proposta precedente.

---

<sup>21</sup> GU n. C 222 del 10.8.1994, pag. 6.



### **2.5.2 Direttiva sulle acque sotterranee (80/68/CEE)<sup>22</sup> e proposta di programma d'azione in materia di acque (COM(96)315 def.)<sup>23</sup>**

Originariamente il programma d'azione sulle acque sotterranee intendeva anche rivedere la direttiva sulle acque sotterranee; la comunicazione, tuttavia, è giunta alla conclusione che tale direttiva debba essere abrogata e le disposizioni di protezione delle acque in questione devono essere inserite nella direttiva quadro. Per questo motivo molte raccomandazioni contenute nel programma d'azione si ritrovano, in forma giuridicamente vincolante, nella proposta di direttiva quadro. Molti altri aspetti del programma d'azione non possono tuttavia essere attuati dalla direttiva quadro, perché si riferiscono ad altri settori e a misure di natura meno formale.

### **2.5.3 Direttiva sulle acque destinate al consumo umano (80/778/CEE)<sup>24</sup>**

Di recente la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulle acque destinate al consumo umano<sup>25</sup>. Sia la direttiva originaria che la nuova proposta fissano norme per le acque fornite al consumatore piuttosto che sullo stato dell'ambiente. L'articolo 8 della direttiva quadro stabilisce che vengano identificate tutte le acque impiegate per la produzione di acqua potabile e che vengano fissate norme di qualità che consentano di soddisfare tutte le norme della direttiva in questione, in base al trattamento applicato alle acque.

### **2.5.4 Direttiva sulle acque di balneazione (76/160/CEE)<sup>26</sup>**

La Commissione è giunta alla conclusione che la direttiva sulle acque di balneazione rappresenti un preciso contributo comunitario all'integrazione della politica in materia di ambiente e turismo e che tragga vantaggio dall'avere un'identità ben chiara e distinta. Tale direttiva sarà, tuttavia, strettamente coordinata con la direttiva quadro, in quanto le acque di balneazione ivi contemplate e gli obblighi ad esse associati dovranno rientrare nei piani di gestione dei bacini idrografici. Per questo motivo, rimane ancora valida la proposta di revisione della direttiva sulle acque di balneazione<sup>27</sup> presentata dalla Commissione.

### **2.5.5 Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE)<sup>28</sup>**

Non si può certo affermare che la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento sia da considerarsi legislazione "derivata" della direttiva quadro in quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera, nel suolo e nelle acque, secondo un approccio integrato. Essa svolgerà comunque un ruolo fondamentale nella lotta alla fonte dell'inquinamento da fonti puntuali e per questo è strettamente legata alla

<sup>22</sup> GU n. L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

<sup>23</sup> GU n.

<sup>24</sup> GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11.

<sup>25</sup> GU n. C 131 del 30.5.1995, pag. 5.

<sup>26</sup> GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

<sup>27</sup> GU n. C 112 del 22.4.1994, pag. 3.

<sup>28</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

direttiva quadro. Nei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 vengono descritte le misure riguardanti gli inquinanti inserite nella proposta di direttiva quadro.

#### **2.5.6 Direttiva sulle sostanze pericolose (76/464/CEE)<sup>29</sup>**

La Commissione ritiene che la direttiva in questione diventerà superflua dopo l'adozione e la completa attuazione della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, della direttiva quadro e di una futura proposta di direttiva in materia di inquinamento provocato dalle piccole industrie. Nei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 vengono descritte le misure riguardanti gli inquinanti inserite nella proposta di direttiva quadro.

#### **2.5.7 Direttiva sulle acque superficiali (75/440/CEE)<sup>30</sup>**

Il presente testo propone di abrogare la direttiva sulle acque superficiali dopo l'applicazione dei programmi di misure previsti dalla direttiva quadro. Quest'ultima, tuttavia, sostituirà gli obblighi previsti dalla direttiva 75/440/CEE con l'obbligo di individuare tutti i corpi idrici usati per la produzione di acque destinate al consumo umano, ivi compresi quelli sotterranei, e di fissare norme di qualità ambientale, tali da garantire la conformità con la direttiva sulle acque potabili dopo adeguato trattamento.

#### **2.5.8 Direttiva sulle acque idonee alla vita dei pesci (78/659/CEE)<sup>31</sup> e direttiva sulle acque destinate alla molluschicoltura (79/923/CEE)<sup>32</sup>**

La direttiva quadro propone di abrogarle entrambe dopo l'attuazione dei programmi di misure da essa contemplati. Attualmente, le due direttive si applicano solo alle acque che gli Stati membri definiscono idonee alla vita dei pesci o alla molluschicoltura, ma non offrono una protezione uniforme o universale ed è evidente che gli Stati membri le attuino secondo modalità molto diverse. Da parte sua, la direttiva quadro proteggerà tutte le acque superficiali per garantire un "buono stato" delle stesse e gli Stati membri potranno continuare ad applicare parametri qualitativi specifici per le acque contemplate dalle due direttive, qualora lo desiderino.

#### **2.5.9 Decisione sullo scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali (77/795/CEE)<sup>33</sup>**

La direttiva quadro propone di abrogare la decisione dopo l'attuazione dei programmi di misure. Infatti, la quantità di informazioni che verrà raccolta nell'ambito della direttiva quadro e dell'attività dell'Agenzia europea per l'ambiente che le comparerà e analizzerà, renderà la decisione ininfluenta. La Commissione, coadiuvata dall'Agenzia, valuterà tuttavia l'utilità di proporre una versione accuratamente aggiornata della decisione stessa per garantire un supporto giuridico alle attività svolte dall'Agenzia in questo settore.

---

<sup>29</sup> GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

<sup>30</sup> GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 26.

<sup>31</sup> GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1.

<sup>32</sup> GU n. L 281 del 10.11.1979, pag. 47.

<sup>33</sup> GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 29.

### **2.5.10 Direttiva sulle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (91/692/CEE)<sup>34</sup>**

La direttiva in questione istituisce un programma triennale per la presentazione di relazioni su alcune direttive riguardanti la legislazione in materia di acque, atmosfera e rifiuti. Gran parte delle direttive in materia di acque dovrebbe essere abrogata nel 2007 e sostituita dalla direttiva quadro. Quest'ultima non ricorrerà alla procedura prevista dalla direttiva sulle relazioni, ma istituirà una procedura articolata nell'arco di sei anni, che combaccerà con il periodo di tempo rimanente del ciclo istituito dalla direttiva 91/692/CEE.

### **2.5.11 Convenzioni internazionali**

La Comunità europea e i singoli Stati membri sono firmatari, sotto varie formule giuridiche, di molte convenzioni internazionali per la protezione dei mari, dei laghi, dei fiumi e delle acque sotterranee. Le organizzazioni in questione sono variamente costituite e ne fanno parte anche Stati non membri.

La Commissione è stata criticata per aver consentito l'uso di modalità d'intervento eterogenee all'interno delle varie organizzazioni nell'affrontare aspetti particolari: per questo si è proposto che la direttiva quadro sia uno strumento che garantisca maggiore coerenza. È tuttavia evidente che la Comunità europea non può legiferare imponendo agli Stati non membri di seguire una particolare linea politica nei negoziati avviati nell'ambito delle suddette convenzioni.

Tuttavia, la Commissione s'impegna, per quanto possibile, a ridurre i problemi: sempre più spesso tenta di approntare un approccio comune a livello comunitario nell'ambito delle organizzazioni in questione, in molte delle quali gli Stati membri della Comunità rappresentano la maggioranza o comunque una percentuale rilevante. La direttiva quadro tenta inoltre una cooperazione con tali organizzazioni, creando per loro un ruolo a livello di amministrazione della direttiva (cfr. articolo 3). Le attuali organizzazioni internazionali di gestione dei bacini idrografici sono ad esempio inserite, per quanto possibile, mentre quelle formate da Stati non membri sono incoraggiate (ma ovviamente non costrette) ad operare sulla stessa linea.

L'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (che tratta anche le acque sotterranee transfrontaliere) riceverà un notevole contributo dalle misure proposte in questa direttiva.

Il presente testo giuridico non riguarda invece direttamente le acque marine (mentre le acque costiere e fluviali sono incluse). Per questo motivo, le convenzioni internazionali relative alla protezione dei mari non sono legate altrettanto strettamente alla presente direttiva quanto le organizzazioni per i bacini idrografici. La Commissione riconosce comunque l'importanza delle convenzioni per la tutela dei mari regionali e pertanto partecipa proficuamente alle attività svolte in quest'ambito, unitamente agli Stati membri interessati.

---

<sup>34</sup> GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

## **2.6 Base giuridica**

La Commissione propone la direttiva ai sensi dell'articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato, visto che è destinata a mantenere e a migliorare l'ambiente acquatico nella Comunità e fissa come obiettivo minimo il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità. Le disposizioni in essa contenute sono concepite in modo da garantire il necessario coordinamento delle strutture e procedure amministrative per la protezione delle acque comunitarie sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

La direttiva rappresenta il quadro globale entro il quale gli Stati membri e la Comunità, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità, possono creare le basi per una protezione ed un utilizzo sostenibili delle acque, anche puntando ad aspetti di carattere transfrontaliero. Le procedure di coordinamento tra le strutture amministrative istituite dalla direttiva rappresenteranno anche un punto di partenza per coordinare le misure che comportano il ricorso combinato alla riduzione delle emissioni alla fonte e agli obiettivi di qualità per l'ambiente acquatico, a prescindere dal fatto che tali misure siano prescritte dalla presente direttiva o da altre normative comunitarie o nazionali in materia di qualità delle acque.

Altre disposizioni della direttiva offrono un contesto di riferimento comune per le attività di controllo dello stato delle acque prescritte da altre legislazioni o dalla direttiva stessa, con il fine di migliorare l'aspetto qualitativo e quantitativo delle acque in tutta la Comunità.

In questo senso, il controllo della quantità è un parametro fondamentale quando si tratta di garantire una buona qualità delle acque; inoltre, la politica comunitaria in materia di acque è ora caratterizzata da un elemento inedito, nel senso che gli Stati membri sono incaricati di istituire le procedure necessarie ad evitare l'eccessivo sfruttamento delle acque superficiali e sotterranee (anche attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni preventive) e il deterioramento della qualità delle acque dolci causato dall'abbassamento delle falde freatiche o dalla riduzione della portata di base delle acque superficiali.

Gran parte della direttiva disciplina gli aspetti qualitativi delle acque, mentre gli aspetti quantitativi sono inseriti principalmente per contribuire a realizzare gli obiettivi in materia di qualità. Anche la scelta della base giuridica rispecchia questa tendenza.

## **2.7 Calendario**

Il testo della proposta della Commissione si basa sul presupposto che la direttiva quadro venga adottata dal Consiglio alla fine del 1997; se la direttiva viene adottata successivamente, tutte le scadenze dovranno essere modificate di conseguenza. Il calendario previsto nella proposta di direttiva è coordinato con il programma di presentazione delle relazioni in materia di acque istituito dalla direttiva 91/692/CEE<sup>35</sup>. Le scadenze principali sono le seguenti:

---

<sup>35</sup> GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

Dic. 1997	Adozione della direttiva da parte del Consiglio.
Dic. 1999	Trasposizione della direttiva negli Stati membri. Adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnica degli allegati II, III e V da parte della Commissione. Designazione delle autorità competenti.
Dic. 2000	Designazione delle acque destinate alla produzione di acqua potabile (articolo 8).
Dic. 2001	Completamento dell'analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5). Completamento del riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane (articolo 6). Completamento dell'analisi economica dell'utilizzo delle acque (articolo 7). Completamento dei registri delle aree protette (articolo 9). I programmi di controllo diventano operativi (articolo 10).
Dic. 2003	Pubblicazione delle proposte di piani di gestione dei bacini idrografici (articolo 17).
Dic. 2004	Pubblicazione dei piani di gestione dei bacini idrografici relativi al periodo 2005-2010 (articolo 16).
Dic. 2006	Pubblicazione, da parte della Commissione, della prima relazione di attuazione (articolo 22).
Dic. 2007	I programmi di misure sono completamente operativi (articolo 13). Abrogazione di alcune normative esistenti (articolo 24).
Dic. 2010	Termine ultimo per realizzare l'obiettivo di un "buono stato" delle acque (articolo 4). Termine ultimo per l'applicazione di tariffe (articolo 12). Pubblicazione dei piani di gestione dei bacini idrografici relativi al periodo 2011-2016.
Dic. 2013	Riesame della direttiva da parte della Commissione (articolo 23).

Nell'arco di tempo in cui la presente proposta coesisterà con la legislazione già in vigore, ma destinata all'abrogazione, sarà necessario un impegno particolare per garantire la coerenza tra le varie attività svolte. In particolare, la Commissione si occupa del coordinamento attraverso il comitato istituito dalla presente direttiva.

### **3. ASPETTI SPECIFICI DELLA PROPOSTA**

#### **3.1 Approccio combinato alla lotta contro l'inquinamento**

La proposta di direttiva quadro confermerà l'applicazione di un "approccio combinato" alla protezione delle acque.

La proposta istituirà una serie di obblighi che consentiranno di fissare obiettivi e norme in fatto di qualità ambientale fondati su una base comune a tutta la Comunità. Essa garantirà inoltre che tale impegno sia coordinato con i vari controlli sui limiti delle emissioni fissati in altre normative comunitarie in materia ambientale, quali la

direttiva 96/61/CE<sup>36</sup> sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Questi due tipi di riduzione si rinsalderanno a vicenda, rappresentando l'approccio più efficace in qualsiasi situazione. Qualora fosse necessario adottare valori limite uniformi per le emissioni o norme di qualità ambientale omogenee per particolari sostanze, dette misure possono essere adottate ai sensi dell'articolo 18 della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e dell'articolo 21 della proposta di direttiva quadro, rispettivamente.

È certamente vero che la Commissione non propone un'unica direttiva in materia di acque, contenente tutti gli elementi dell'approccio combinato, ma la direttiva quadro è concepita proprio per garantire il coordinamento e la coerenza della politica del settore, senza dover ricorrere ad un provvedimento del genere, poco agile e difficile da gestire.

Il principale strumento di coordinamento è rappresentato dal programma di misure, che costituisce un elemento essenziale dei piani di gestione dei bacini idrografici contemplati dalla proposta di direttiva quadro. Uno dei provvedimenti di base di cui all'articolo 13 è l'attuazione di tutta la normativa comunitaria pertinente, compresa la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e altre normative comunitarie fondate su entrambe le componenti dell'approccio combinato, come indicato all'allegato VI, parte A.

Un ulteriore anello di collegamento tra le due componenti dell'approccio combinato è il fatto che la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento istituisce controlli delle emissioni fondati sulle migliori tecniche disponibili, anche se l'articolo 10 stabilisce la necessità di adottare ulteriori misure se tali tecniche si rivelano insufficienti a soddisfare le norme di qualità ambientale. La direttiva quadro fornirà alcune delle norme in questione.

Infine, secondo la proposta di direttiva quadro, la Commissione può elaborare strategie per affrontare i problemi di inquinamento causati da particolari inquinanti. Grazie ad esse, tutti i vari elementi della legislazione comunitaria aventi un impatto sulla protezione delle acque potranno essere coordinati, contribuendo a risolvere il problema.

A questo proposito vale la pena di citare un altro elemento. Tra i commenti più frequenti alla comunicazione si rileva il fatto che essa non affronta adeguatamente il problema delle sostanze pericolose, ed in particolare che non dedica sufficiente spazio al futuro della direttiva sulle sostanze pericolose (76/464/CEE)<sup>37</sup> e ai valori limite delle emissioni e agli obiettivi di qualità ambientale da applicare alle singole sostanze ai sensi di varie direttive derivate. La preoccupazione è che il controllo dell'acqua si basi solo su parametri ecologici o biologici, senza tener conto delle sostanze pericolose. La Commissione si è così espressa in merito.

- La disposizione secondo la quale la direttiva sulle sostanze pericolose fissa valori limite delle emissioni fondati sulle migliori tecniche disponibili o su obiettivi di

<sup>36</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

<sup>37</sup> GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

qualità ambientale sarà sostituita dai valori limite delle emissioni basati sul concetto delle migliori tecniche disponibili previsti dalla direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Tale direttiva, unita ad una proposta che la Commissione conta di presentare per le industrie non contemplate dalla direttiva suddetta, renderà superflua la parte relativa ai valori limite per le emissioni contenuta nella direttiva 76/464/CEE.

- La Commissione ha esaminato quanto rimane della direttiva sulle sostanze pericolose, per valutarne il valore. Gli unici elementi significativi sono i programmi di misure per le sostanze dell'elenco II e il meccanismo di adozione degli obiettivi di qualità ambientale per le singole sostanze o gruppi di sostanze.
- I programmi sono superati dai programmi di misure di cui all'articolo 13 della proposta di direttiva quadro.
- La direttiva quadro contempla anche gli obiettivi di qualità fissati dalle direttive derivate, sotto forma di riferimenti incrociati riportati nell'allegato X. Tali norme di qualità ambientale saranno pertanto applicate in tutta la Comunità, dopo l'adozione della direttiva. Sarà inoltre possibile adottare altre norme di qualità ambientale applicando le direttive particolari riguardanti singole sostanze o gruppi di sostanze.
- L'approccio adottato nella direttiva quadro per affrontare il problema dell'inquinamento può essere così sintetizzato:
  - inserimento di un elenco di sostanze inquinanti all'allegato VIII;
  - adozione di norme di qualità ambientale per le sostanze inquinanti all'articolo 21, paragrafo 4 ed inserimento delle stesse all'allegato X;
  - valutazione dell'inquinamento da fonte puntuale e diffusa all'articolo 6 e all'allegato III;
  - controllo delle acque per verificare la presenza di sostanze inquinanti all'articolo 10 e all'allegato V;
  - affermazione, all'articolo 4 e attraverso la definizione di "buono stato delle acque superficiali" e "buono stato delle acque sotterranee", che il rispetto delle norme di qualità ambientale è parte integrante degli obiettivi ambientali di ordine generale fissati dalla direttiva;
  - adozione, ai sensi degli articoli 13 e 14, di misure specifiche in caso di mancata conformità alle norme di qualità ambientale;
  - introduzione, all'articolo 21, del meccanismo che consente alla Commissione di razionalizzare e coordinare le proprie strategie riguardanti i singoli inquinanti ed eventualmente adottare nuove norme di qualità ambientale o altri provvedimenti opportuni.
- Al momento attuale la Commissione non ha proposto l'abrogazione della direttiva sulle sostanze pericolose e delle cinque direttive derivate. Sarà tuttavia possibile procedere in tal senso ad attuazione avvenuta della direttiva quadro, della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva per le industrie non contemplate da quest'ultima.

- Gli unici obiettivi di qualità ambientale finora inseriti nell'allegato X sono quelli previsti dalle direttive derivate dalla direttiva sulle sostanze pericolose. Il trasferimento di tali norme senza un aggiornamento alla luce delle nuove scoperte scientifiche non è totalmente soddisfacente, ma la Commissione non ha voluto ritardare indebitamente l'adozione della direttiva quadro. L'articolo 21 di quest'ultima consente tuttavia alla Commissione di elaborare "strategie" per le singole sostanze e, conseguentemente, di valutare la necessità di disporre di norme di qualità ambientale. La Commissione provvederà a trattare per prime, e secondo queste modalità, le sostanze disciplinate dalle direttive derivate, tenendo conto anche dell'evoluzione scientifica e tecnica registrata nell'ambito dei metodi ecotossicologici per la valutazione dei rischi e della necessità di adeguare i risultati ottenuti con modelli di laboratorio alle condizioni reali dell'ambiente acquatico.

### **3.2 Inquinamento da fonti diffuse**

Per "inquinamento da fonti diffuse" s'intendono fenomeni molto diversi tra loro con un unico denominatore comune: l'inquinamento non è causato da una fonte puntuale. Man mano che gli organismi responsabili riescono a risolvere i problemi di inquinamento da fonte puntuale, le fonti d'inquinamento diffuse assumono un peso relativamente più importante e richiedono un intervento. Non esiste tuttavia un'unica soluzione: problemi talmente diversi richiedono soluzioni altrettanto diverse.

La proposta di direttiva quadro non intende contemplare tutte le soluzioni al problema in un testo unico. Le problematiche legate all'inquinamento da nitrati usati in agricoltura continueranno ad essere trattate dalla direttiva sui nitrati (91/676/CEE)<sup>38</sup>, mentre la direttiva sui prodotti fitosanitari (91/414/CEE)<sup>39</sup> e la proposta sui biocidi (COM(93)352 e COM(95)387-COD 465)<sup>40</sup> rimarranno gli strumenti principali per contrastare l'inquinamento provocato dalle sostanze in questione: la direttiva quadro non prescrive infatti alcuna modifica ad esse. Ove necessario, è possibile introdurre vari tipi di controlli sui prodotti ai sensi della direttiva relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (76/769/CEE)<sup>41</sup>.

La direttiva quadro contempla invece disposizioni atte a rafforzare il coordinamento tra queste attività. All'articolo 6 stabilisce che le autorità competenti debbano procedere a una valutazione dell'estensione e dell'ubicazione geografica dei fenomeni di inquinamento da fonti diffuse e istituisce un meccanismo che possa individuare e affrontare tali problemi a livello locale, nazionale e comunitario (cfr. paragrafo 4.1).

### **3.3 Norme comuni**

Da più parti è stata auspicata l'esistenza di norme comuni e uniformi in tutta la Comunità. La Commissione è giunta alla conclusione che l'uniformità dei valori limite per le emissioni e delle norme di qualità è valida in alcuni casi, ma non sempre si rivela essere la politica più appropriata. In alcuni casi, le situazioni locali potranno richiedere

<sup>38</sup> GU n. L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

<sup>39</sup> GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>40</sup> GU n. C 239 del 5.9.1993, pag. 1 e C 261 del 6.10.1995, pag. 5.

<sup>41</sup> GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 20.



una diversità nelle norme specifiche fissate. È tuttavia importante fissare norme uniformi quando sono richieste, garantendo che il livello globale cui si ambisce e gli obiettivi ambientali generali vengano fissati in maniera uniforme e puntando agli stessi obiettivi elevati.

### **3.3.1 Valori limite per le emissioni**

La direttiva quadro non fissa, di per sé, valori limite per le emissioni, ma coordina quelli stabiliti da altre normative, in particolare la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>42</sup>, la quale non prevede valori limite comuni in tutti i casi ma, all'articolo 18, istituisce un meccanismo per fissarli in caso di necessità. La direttiva quadro non contiene alcuna disposizione che ammetta deroghe agli obblighi imposti dalla direttiva in questione.

### **3.3.2 Norme di qualità ambientale**

L'allegato X della direttiva quadro ha fatto proprie le varie norme di qualità ambientale fissate nelle direttive derivate della direttiva 76/464/CEE sulle sostanze pericolose<sup>43</sup>, che sono genericamente definite "obiettivi di qualità". Mentre in precedenza tali norme erano applicabili solo agli Stati membri che avessero deciso di seguire l'approccio ispirato all'applicazione delle "norme di qualità" della direttiva sulle sostanze pericolose, la direttiva quadro ora le applica in tutta la Comunità. L'articolo 21, paragrafo 4 di quest'ultima contiene anche un meccanismo per definire nuove norme di qualità comuni, ove ciò risultasse necessario.

### **3.3.3 Obiettivi di qualità ambientale**

Gli obiettivi generali di qualità ambientale vengono definiti nell'articolo 4: essi servono a raggiungere e/o mantenere un "buono" stato in tutte le acque superficiali e sotterranee e a soddisfare le norme o gli obiettivi relativi alle "aree protette" entro l'anno 2010. Tali obiettivi sono comuni a tutta la Comunità.

L'articolo 4, paragrafi 3 e 4 contempla alcune deroghe di secondaria importanza all'obbligo di raggiungere un "buono" stato delle acque o di raggiungerlo entro i termini previsti.

La definizione di "buono stato" è contenuta nell'articolo 2 e fissa un livello comune cui aspirare su tutto il territorio comunitario. L'allegato V stabilisce i principali criteri di controllo. Nel caso delle acque superficiali è contemplato il controllo ecologico delle caratteristiche fisico-chimiche, biologiche e fisiche del corpo d'acqua interessato e il controllo chimico per verificare la presenza delle sostanze inquinanti di cui all'allegato VIII; nel caso delle acque sotterranee è previsto il controllo della quantità di tali acque e il controllo chimico per le sostanze di cui all'allegato VIII. Per ulteriori informazioni, consultare l'allegato V della proposta.

---

<sup>42</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

<sup>43</sup> GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

È evidente che le condizioni naturali delle acque superficiali e sotterranee variano enormemente all'interno della Comunità e non è pertanto sempre possibile né auspicabile definire metodi o parametri e valori parametrici identici e applicabili in tutti i casi. La Commissione ritiene tuttavia che per gli allegati tecnici siano stati fissati i criteri di base che, uniti alla definizione generica di "buono stato" dell'articolo 2, consentiranno di effettuare comparazioni eque e di realizzare obiettivi ambientali veramente "comuni" in tutti gli Stati membri, come auspicato all'articolo 4.

Pecentemente la Commissione ha incaricato di svolgere uno studio sugli aspetti legati alla qualità ecologica del controllo delle acque superficiali: da esso risulta che un approccio di questo tipo è realizzabile entro le scadenze fissate dalla direttiva quadro. Copie del rapporto e della sintesi della Commissione sono disponibili presso la DG XI, Unità D1.

### **3.4 Coordinamento all'interno dei distretti idrografici**

La Commissione ha registrato il consenso quasi unanime manifestato, nel corso del processo di consultazione, nei confronti del principio di utilizzo del distretto idrografico come unità naturale di base per la protezione e l'impiego delle acque. La proposta di direttiva quadro considera pertanto i bacini idrografici l'unità amministrativa principale per la gestione idrica. Tuttavia, pur stabilendo che il controllo, i programmi di misure e le altre attività siano attuati prendendo come punto di partenza i bacini idrografici, la proposta consente che tali obiettivi siano realizzati attraverso il coordinamento dell'impegno a livello amministrativo piuttosto che con l'imposizione da parte di un'unica agenzia od organismo a ciò preposto. Il ruolo dell'autorità competente in materia può pertanto variare: da una responsabilità specifica, anche limitata, nell'ambito delle strutture amministrative coordinate fino a divenire un'autorità centralizzata vera e propria, in funzione delle consuetudini amministrative degli Stati membri interessati.

### **3.5 Attività di controllo e ruolo dell'Agenzia europea per l'ambiente**

Buona parte della proposta di direttiva quadro riguarda la raccolta di informazioni di vario tipo sullo stato dell'ambiente e sulle pressioni cui esso è sottoposto. Le informazioni vengono raccolte essenzialmente per motivi di ordine operativo, al fine di agevolare il processo decisionale nell'ambito dei singoli bacini idrografici. Queste informazioni sono però potenzialmente anche una fonte estremamente preziosa per sorvegliare le attività di controllo come quelle svolte dalle autorità nazionali, dall'Agenzia europea per l'ambiente e dalla Commissione, in particolare dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat), al fine di individuare le tendenze in atto e offrire spunti al processo decisionale a livello nazionale e comunitario. Nel corso dell'elaborazione della proposta la Commissione ha pertanto operato a stretto contatto con l'Agenzia. La raccolta e l'elaborazione dei dati sullo stato dell'ambiente e sulle pressioni esercitate su di esso condotte da Eurostat rivestono importanza analoga in quest'ambito e per questo, attraverso l'attuazione della direttiva quadro, si garantirà una stretta collaborazione tra queste due istituzioni.

Al momento attuale l'AEA è impegnata nella concezione di una rete di sorveglianza delle stazioni di controllo, che si baserà sulle stazioni già esistenti, cui eventualmente se

ne aggiungeranno altre per ottenere un quadro più completo della situazione. I programmi di controllo istituiti dalla proposta amplieranno il numero di stazioni cui l'Agenzia potrà attingere per la creazione della rete in questione.

### **3.6 Cofinanziamento della Comunità**

Negli ultimi anni, e grazie a varie iniziative come la riforma dei fondi strutturali del 1988, il maggiore cofinanziamento comunitario delle infrastrutture ambientali e investimenti di altro tipo sono diventati una delle caratteristiche principali delle priorità di sviluppo regionale dei vari Stati membri, soprattutto nelle zone che rientrano fra gli obiettivi 1 e 6. Per il periodo 1994-1999 nei vari Stati membri sono stati stanziati circa 8 Mrd di ECU (prezzo al 1994) per gli investimenti nel settore ambientale nell'ambito dei vari obiettivi regionali previsti dai fondi strutturali. Inoltre, tra il 1993 e il 1995 sono stati stanziati oltre 1,7 Mrd di ECU per una serie di infrastrutture di gestione idrica create nei quattro Stati membri del fondo di coesione. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) stanziava fondi per progetti nel settore delle acque. La presente proposta servirà a rafforzare la base per gli investimenti, incentivando così la pianificazione regionale attuale e futura.

### **3.7 Tariffe per l'utilizzo dell'acqua**

L'estrazione ed il consumo di acque superficiali e sotterranee e l'emissione di sostanze inquinanti nelle acque superficiali rappresentano due modi diversi di utilizzare l'acqua: entrambi e alcuni impieghi in loco possono danneggiare l'ambiente se non sono sottoposti a controlli e regolamentazioni. Ciò spiega l'esistenza di una cospicua legislazione in merito, che sarà coordinata nell'ambito della presente direttiva. Pur consapevole della difficoltà di attribuire la causa dell'inquinamento diffuso ad una fonte ben precisa, la Commissione ritiene che il costo di tale inquinamento sia già contemplato dalla legislazione in vigore che applica il principio "chi inquina paga" (cfr. ad esempio la direttiva sui nitrati).

C'è tuttavia la possibilità di utilizzare l'acqua in maniera più efficiente e aumentare l'efficacia delle disposizioni ambientali relative a detto utilizzo garantendo, per quanto possibile, che il prezzo dell'acqua rispecchi fedelmente tutti i costi economici interessati, compresi quelli ambientali e delle risorse. Questo concetto non era presente nella comunicazione della Commissione, ma le consultazioni condotte lo hanno indicato come uno dei mezzi per attuare integralmente il principio "chi inquina paga" nel settore idrico.

A tal fine, l'articolo 7 della direttiva contempla un'analisi economica dei vari impieghi dell'acqua, che dovrebbe consentire anche di avere una visione più realistica dei costi economici legati ai diversi utilizzi all'interno dei distretti idrografici. A questo proposito, l'articolo 12 prevede che il prezzo dell'acqua rispecchi più fedelmente i costi economici.

L'imposizione di tariffe per l'utilizzo idrico che rispecchino più strettamente i costi economici che incombono sulla società e sull'economia serve a rendere più efficace la gestione della domanda di una risorsa sempre più scarsa e svolge quindi una funzione d'incentivo. Tali tariffe contribuiranno inoltre a garantire i necessari finanziamenti per

il settore idrico, in particolare per quanto riguarda le misure di tutela ambientale e di prevenzione: in questo senso svolgono anche una funzione di sostegno finanziario.

Di seguito vengono illustrati i principali elementi dei costi economici connessi con gli utilizzi contemplati dalla presente direttiva.

- Costi legati alla fornitura dei servizi necessari ai vari utilizzi delle acque. Si tratta essenzialmente dei servizi di estrazione e distribuzione delle acque dolci e di raccolta e trattamento delle acque reflue. Più in generale, riguardano tutte le misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento richieste dalle autorità pubbliche, essenzialmente per via legislativa. I prezzi o le tariffe che rispecchiano tutti i costi inerenti a detti servizi sono chiamati prezzi per il recupero del costo pieno.

- Costi ambientali e costi legati all'impoverimento delle risorse. Tali costi potrebbero essere rilevanti, in funzione delle condizioni idrologiche e socioeconomiche e delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili al bacino idrografico. Essi corrispondono ai costi dei danni ambientali che alcuni utilizzatori delle acque impongono ad altri utilizzatori, anche futuri, o alla società nel suo complesso e ai costi delle mancate opportunità di cui vengono privati altri utilizzatori a causa dell'impoverimento di una risorsa, per cui non è più garantito il ritmo naturale di ripristino o ricambio.

Dalla consultazione degli Stati membri, ed in particolare del Gruppo degli economisti ambientali degli Stati membri (ENVECO), e delle altre parti interessate è risultato che l'applicazione del principio della determinazione dei prezzi in base al costo pieno sia la base di una efficace gestione idrica. In effetti, alcuni Stati membri (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e, nell'ambito dello Spazio economico europeo, Islanda) hanno attuato questo principio, o stanno per farlo, per la raccolta e il trattamento delle acque reflue e per l'estrazione e la distribuzione delle acque dolci nel loro sistema economico. Altri Stati membri applicano una politica di recupero parziale dei costi o dispongono di normative a tal fine (Belgio, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia e, in ambito SEE, Norvegia).

L'articolo 12 della direttiva impone agli Stati membri di recuperare, entro il 2010, tutti i costi di cui sopra per i servizi legati all'utilizzo delle acque da parte di tutti gli utilizzatori e per settore economico; per ogni settore economico gli impieghi vengono suddivisi in almeno tre sottosectori: domestico, industriale e agricolo. Grazie a queste disposizioni vengono ridotti gli aiuti di Stato diretti, che solitamente sono sovvenzionati attraverso imposte sul reddito, finanziamenti incrociati tra i settori economici e tra utilizzatori presenti e futuri (disposizioni per la costituzione di riserve).

Dai dati disponibili sui finanziamenti incrociati tra settori economici per i costi dei servizi si deduce che, nelle aree più ricche della Comunità, il settore domestico finanzia quello industriale, mentre nelle regioni più povere avviene il contrario. Nelle regioni comunitarie nelle quali le acque subiscono maggiori pressioni il settore domestico e industriale finanziano quello agricolo, ad esempio sotto forma di estrazioni privilegiate in base al principio "chi primo arriva meglio alloggia" o sostenendo i costi di emissioni di inquinanti di cui non si tiene conto. Con l'applicazione di prezzi a costo pieno per ciascun settore economico si vuole aumentare la trasparenza delle transazioni

finanziarie effettuate: si tratta di un aspetto importante, se non altro per valutare le questioni legate alla distorsione della concorrenza nel caso degli utilizzi idrici non domestici. Il recupero dei costi per settore può inoltre prevenire alcuni abusi per quanto riguarda le posizioni di monopolio.

L'articolo 12 obbliga inoltre gli Stati membri a far sì che, ove necessario, le tariffe per l'utilizzo idrico rispecchino i costi ambientali e quelli legati all'impoverimento delle risorse. Alcuni costi di questo tipo vengono già recuperati in vari Stati membri, finora essenzialmente attraverso tasse e tariffe applicate in caso di inquinamento o estrazione delle acque (è il caso del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi e della Finlandia). Tali tariffe dovrebbero basarsi sulle stime dei danni legati all'inquinamento idrico e all'estrazione in questione, oltre che sull'analisi delle variazioni della domanda per tali attività. L'analisi economica citata nell'articolo 7 serve proprio a fornire le informazioni necessarie; vale la pena sottolineare che tali analisi devono obbligatoriamente riguardare il distretto idrografico, perché è a questo livello che gli effetti sull'ambiente e sul resto della società possono essere compresi nella loro complessità.

Eventuali differenziali di prezzo derivanti dalle diverse condizioni naturali che si presentano nei vari distretti idrografici non devono essere interpretate come distorsioni della concorrenza, a condizione che rispecchino i costi ambientali e quelli legati all'impoverimento delle risorse effettivamente sostenuti.

L'inserimento nella direttiva di principi comuni garantisce la trasparenza e la comparabilità delle valutazioni economiche e dei calcoli dei prezzi: in questo modo lo scambio di esperienze risulterà agevolato, sarà possibile acquisire le competenze essenziali per una gestione idrica consapevole nell'ambito delle autorità competenti e l'opinione pubblica potrà essere maggiormente coinvolta. A tal fine all'articolo 7 sono sintetizzati i principi comuni per l'analisi economica degli utilizzi idrici, mentre le specifiche tecniche sono contenute nell'allegato II.

Saranno gli Stati membri a decidere come adempiere all'obbligo del recupero del costo pieno ed in particolare se, come e quando imporre tariffe che rappresentino i costi ambientali e delle risorse, tenendo conto delle deroghe di cui all'articolo 12. In generale, tali tariffe rispecchiano semplicemente i costi effettivi sostenuti.

### **3.8 Organizzazione di una rete e di conferenze**

L'elenco delle autorità competenti e dei corrispondenti andrà a costituire una rete naturale di professionisti del settore, compresi gli utilizzatori, che rappresentano una risorsa estremamente preziosa per la Commissione. Quest'ultima sta valutando l'ipotesi di organizzare periodicamente, eventualmente a scadenze biennali, conferenze di tutti i corrispondenti ed esperti per discutere argomenti d'interesse comune e confrontare i vari metodi adottati. Tra le altre iniziative possibili figura la pubblicazione di una rivista sulla rete, la preparazione di materiale didattico e per la formazione e lo scambio di esperti distaccati. In questo senso la Commissione sarebbe lieta di ricevere suggerimenti.

## 4. ANALISI ECONOMICA

### 4.1 Introduzione

La Commissione si attiene al principio secondo il quale tutte le proposte debbano essere accompagnate da analisi economiche, che a volte dovranno tuttavia essere necessariamente sintetiche. Questa considerazione si applica anche alla direttiva quadro in materia di acque.

È certamente ironico che la direttiva quadro istituisca molti meccanismi per la raccolta di informazioni che, a loro volta, avrebbero consentito di predisporre un'analisi economica più completa della proposta stessa.

Quest'ultima stabilisce inoltre il controllo dello stato dell'ambiente e l'adozione di misure che garantiscano che lo stato delle acque sia "buono". Le informazioni disponibili sullo stato dell'ambiente sono pertanto insufficienti a stabilire esattamente l'entità dell'impegno che ancora occorre dispiegare. Finché non saranno messi in atto gli obblighi in materia di controllo previsti dalla proposta sarà impossibile determinare esattamente il rigore delle soluzioni da adottare e, di conseguenza, i costi delle stesse.

Infine, l'analisi economica dovrebbe prendere in considerazione solo i costi e i benefici di questa proposta specifica. La Commissione deve pertanto dare per scontata la totale attuazione di altre direttive, in particolare quella sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)<sup>44</sup>, sulle acque di balneazione (76/160/CEE)<sup>45</sup>, sui nitrati (91/676/CEE)<sup>46</sup>, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE)<sup>47</sup> e delle altre direttive di cui all'allegato VI, parte A. Spesso queste direttive vengono attuate impropriamente dagli Stati membri o sono ancora in via di applicazione. Anche in questo caso, finché le iniziative in questione non avranno applicazione totale e cominceranno a sortire effetti sull'ambiente sarà difficile valutare quali eventuali elementi ulteriori potrebbero essere contemplati dalla direttiva.

Tenuto conto di queste difficoltà, la Commissione è giunta alla conclusione che cifre o stime globali dei costi e dei benefici in termini finanziari sarebbero, nel migliore dei casi, inaffidabili e nel peggiore fuorvianti o errate. L'analisi presentata di seguito si occuperà pertanto essenzialmente di individuare la natura dei costi e dei benefici associati alla proposta e le cifre presentate serviranno unicamente a valutare l'ordine di grandezza dei costi legati alle attività di controllo e di gestione.

La Commissione ritiene che i costi previsti dalla proposta saranno sostenibili nei tempi stabiliti e che tutti i provvedimenti contemplati siano necessari per la sostenibilità sul lungo periodo della politica comunitaria in materia di acque. È comunque consapevole che, avendo a disposizione la proposta, ora gli Stati membri possono presentare analisi economiche più complete di quelle che la Commissione ha effettuato. Essa accoglierebbe anzi con favore una tale iniziativa da parte degli Stati membri. In effetti,

<sup>44</sup> GU n. L 135 del 21.5.1991, pag. 40.

<sup>45</sup> GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

<sup>46</sup> GU n. L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

<sup>47</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

durante il processo di consultazione che ha preceduto l'adozione della presente proposta gli Stati membri si sono dichiarati disponibili a fornire le informazioni in questione, ove possibile. Nell'eventualità, alquanto improbabile, che tali studi dimostrino che i costi per i governi o per i privati siano eccessivi o inutili, la Commissione s'impegna ad avviare un dialogo costruttivo con il Consiglio (ed eventualmente con il Parlamento europeo) su eventuali modifiche delle proposte.

## **4.2 Costi**

Segue un elenco dei principali settori che, secondo la Commissione, potrebbero comportare costi rilevanti.

### **4.2.1 Costi amministrativi per gli Stati membri**

Alcuni costi amministrativi saranno legati alla designazione delle autorità competenti: si tratterà essenzialmente di costi correnti per tali organismi, anche se con un maggiore coordinamento e informazioni di base più accurate sarà possibile garantire un miglior rapporto costi-benefici a livello di gestione amministrativa (economie di scala). I costi operativi potrebbero essere praticamente nulli nei distretti idrografici di dimensioni ridotte che registrano un "buono stato" delle acque, nei quali le procedure di coordinamento sono ben avviate e i sistemi di controllo funzionano e ove i costi sono bilanciati da sinergie a livello amministrativo. I costi amministrativi relativi ad altri distretti idrografici potrebbero invece ammontare a 0,5 Mio di ECU all'anno (escluse le attività di controllo).

Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di autorizzazione o rilascio di licenze per controllare l'estrazione delle acque, qualora essi non esistano già. Analogamente, dovranno provvedere a predisporre un sistema di tariffazione per l'utilizzo idrico. Il costo dei sistemi in questione dipende fondamentalmente dal livello di attuazione e applicazione degli stessi; ne consegue che, negli Stati membri in cui i sistemi di autorizzazione sono già opportunamente attuati, i costi aggiuntivi sono estremamente bassi, mentre la creazione dal nulla potrebbe comportare costi elevati per singola autorizzazione all'estrazione o per unità inquinante scaricata.

Rispetto ad oggi, le autorità dovranno inoltre impegnarsi maggiormente in consultazioni pubbliche, sostenendone i costi.

### **4.2.2 Costi di controllo**

Gli Stati membri sosterranno i costi aggiuntivi di controllo, le cui voci principali saranno il controllo dello stato delle acque superficiali e sotterranee, oltre che delle acque usate per la produzione di acqua potabile. Aumenterà pertanto l'attuale livello del controllo, soprattutto per quanto concerne le acque sotterranee e lo stato ecologico delle acque superficiali.

I costi aggiuntivi di monitoraggio e di altro tipo legati alla proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque sono stati stimati a circa 350 Mio di ECU all'anno, pari a circa 1 ECU per persona all'anno. Il campionamento per verificare lo "stato delle acque" - compresi gli aspetti chimici e quantitativi - potrebbe però far raddoppiare

questa cifra. Gli Stati membri effettuano già alcuni di questi controlli, ma per alcuni di essi sarà necessario un ulteriore impegno, soprattutto per le acque sotterranee. Un recente studio ha concluso che il costo per il monitoraggio dello stato delle acque sotterranee (sotto il profilo qualitativo e quantitativo) può essere approssimativamente stimato in 30 Mio di ECU per tutta la Comunità, di cui solo il 10% è rappresentato dai controlli della quantità. La maggior parte di questi costi è tuttavia già sostenuta in base alle disposizioni contenute nella legislazione comunitaria e nazionale in vigore.

Oltre al controllo fisico dello stato delle acque, le autorità dovranno occuparsi dell'analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici, del riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane, dell'analisi economica dell'utilizzo delle acque nell'ambito del distretto idrografico e del registro delle aree protette. Nessuna di queste attività sarà probabilmente così impegnativa a livello di personale come quelle legate agli obblighi di controllo.

#### **4.2.3 Costi per i privati**

L'obbligo di far pagare l'utilizzo dell'acqua a costo pieno potrebbe avere ripercussioni sui nuclei domestici ad alto consumo; tuttavia, le deroghe previste consentono di fissare prezzi ragionevoli per un consumo minimo delle acque a scopi domestici, evitando ingenti aumenti per gran parte degli utilizzatori.

#### **4.2.4 Costi per il settore industriale e agricolo**

Se le misure fissate dalle legislazioni comunitarie e nazionali vigenti si rivelassero insufficienti a proteggere le acque e l'ambiente acquatico, all'industria può venir chiesto di adottare altri provvedimenti; le medesime richieste possono essere avanzate al settore agricolo e della pesca. Finché non saranno ultimati i programmi di controllo sarà tuttavia difficile stabilire esattamente la portata degli interventi in questione.

L'obbligo di disporre di licenze per l'estrazione delle acque e di imporre prezzi per il recupero del costo pieno non dovrebbe avere ripercussioni significative su questi settori, in quanto spesso essi coprono già i costi da soli. Al contrario, altri provvedimenti intesi a tener conto di altri costi ambientali e legati alle risorse potrebbero avere notevoli ripercussioni in alcune zone della Comunità in determinati periodi dell'anno, anche in funzione delle modalità di azione prescelte dagli Stati membri. Alcuni dei costi in questione sarebbero controbilanciati da un miglior rapporto costi-benefici nell'impiego delle acque. Tali costi aggiuntivi rispecchieranno le diversità regionali nella fornitura idrica in tutta la Comunità e avranno pertanto un impatto diverso nelle varie aree interessate ed eventualmente nei vari periodi dell'anno. In particolare, è probabile che l'imposizione del pagamento dei costi ambientali e di quelli dovuti all'impoverimento delle risorse nel caso dell'estrazione di acqua ad uso agricolo possa modificare in via permanente la tipologia delle attività agricole per garantire una sostenibilità sul lungo termine. Tali costi rappresentano tuttavia un'internalizzazione dei costi, che attualmente vengono sostenuti dalla società nel suo complesso, sia sotto il profilo finanziario che di degrado ambientale. Nel contesto delle regole del mercato unico, spetta agli Stati membri decidere come attenuare le ripercussioni ritenute ingiuste.



#### **4.2.5 Costi legati al miglioramento fisico dei corpi idrici e delle infrastrutture idriche**

Gli Stati membri, le autorità locali e i proprietari terrieri potranno essere obbligati ad intraprendere lavori fisici di ripristino dei corpi d'acqua superficiali, provvedendo anche al ravvenamento delle acque sotterranee. Anche in questo caso, la portata degli interventi potrà essere determinata solo sulla base dei risultati dei programmi di controllo.

Potrà anche accadere che le strutture di trattamento delle acque reflue urbane previste dalla direttiva 91/271/CEE<sup>48</sup> in materia siano ritenute inadeguate e che sia quindi necessario apportarvi ulteriori migliorie.

È possibile che la maggiore trasparenza nella gestione idrica, unita all'introduzione di tariffe per il recupero del costo pieno, spinga l'opinione pubblica a chiedere un miglioramento delle infrastrutture di fornitura idrica (soprattutto per quanto riguarda la condizione delle tubature), anche se tali migliorie non sono effettivamente richieste dalla proposta.

#### **4.2.6 Perdita di posti di lavoro**

Alcuni dei costi indicati potrebbero tradursi in una diminuzione degli occupati nelle industrie interessate.

### **4.3 Benefici**

Di seguito vengono presentati i principali settori che la Commissione ritiene potranno ottenere notevoli benefici dalla proposta, anche se per molti di essi è arduo determinarne il valore in termini monetari.

#### **4.3.1 Maggiore efficienza ed efficacia della politica in materia di acque**

Grazie alle informazioni raccolte nel corso delle varie attività di controllo e valutazione istituite dalla proposta e alla gestione sulla base dei bacini idrografici dovrebbe aumentare l'efficienza e l'efficacia dei provvedimenti, che saranno focalizzati più adeguatamente. Ciò dovrebbe inoltre consentire di riconoscere anticipatamente potenziali problemi, contribuendo così ad alleviarne tempestivamente le ripercussioni a costi inferiori e si potrebbe garantire una distribuzione più accorta delle risorse idriche scarse. Le eventuali pressioni derivanti dalla partecipazione dell'opinione pubblica e dalla maggiore trasparenza potrebbero infine tradursi in una produttività più elevata del settore idrico, con una riduzione dei costi dei servizi.

#### **4.3.2 Riduzione dei costi di trattamento delle acque**

La proposta dovrebbe contribuire a migliorare la qualità delle acque dolci superficiali e sotterranee, evitandone il deterioramento; a sua volta, tutto ciò dovrebbe portare a una riduzione dei costi di trattamento e di altri costi futuri.

---

<sup>48</sup> GU n. L 135 del 21.5.1991, pag. 40.

Un semplice calcolo consente di dimostrare l'entità di tali costi: se lo 0,1% dei 170 miliardi di metri cubi di acque superficiali estratte ogni anno nella Comunità per ogni tipo di uso viene sottoposto ad un trattamento avanzato per eliminare le sostanze inquinanti (ad esempio i pesticidi) l'investimento necessario supererebbe i 600 Mio di ECU. In caso di grave degrado della qualità delle acque sotterranee questa cifra aumenterebbe notevolmente.

#### **4.3.3 Maggiore sostenibilità della fornitura idrica**

Le carenze idriche dovute a una cattiva gestione rappresentano un costo effettivo per il settore agricolo e industriale, senza dimenticare che sono un inconveniente da non sottovalutare e che rappresentano un potenziale pericolo per la salute degli utenti domestici. La proposta intende migliorare la gestione delle acque superficiali e sotterranee, incoraggiando un uso più razionale grazie ai meccanismi di tariffazione. Tutto questo dovrebbe garantire una fornitura idrica sostenibile e maggiormente affidabile. Segue un esempio dell'ordine di grandezza per le utenze domestiche: se, per scarsa fiducia nella qualità dell'acqua di rubinetto, 50 milioni di europei acquistassero un litro di acqua in bottiglia al giorno al prezzo di 0,5 ECU al litro, la spesa annua raggiungerebbe circa 10 Mrd di ECU.

#### **4.3.4 Rivalorizzazione delle acque superficiali sotto il profilo ricreativo**

La proposta dovrebbe aiutare a migliorare la qualità delle acque di balneazione e delle acque ad uso ricreativo. Di conseguenza dovrebbe migliorare anche la qualità ecologica degli habitat acquatici e delle zone umide considerate luoghi d'interesse dai turisti e dalle popolazioni locali. Dalle analisi economiche svolte risulta che il valore ricreativo può essere rilevante, a volte anzi superiore ai costi di monitoraggio.

#### **4.3.5 Conservazione degli habitat e delle specie**

La proposta dovrebbe avere ripercussioni positive per la protezione degli habitat e delle specie, sia nei corpi d'acqua e nelle zone umide che nelle aree limitrofe.

#### **4.3.6 Creazione di occupazione**

Nonostante il previsto miglioramento del rapporto costi-benefici, la proposta dovrebbe contribuire a creare posti di lavoro per l'amministrazione delle politiche, il controllo delle acque e i progetti concreti per migliorare l'ambiente e le infrastrutture di fornitura idrica. Anche il maggiore valore ricreativo delle acque garantirà gli attuali livelli di occupazione e potrebbe creare nuovi posti di lavoro nel settore del turismo e del tempo libero.

### **4.4 Conclusioni**

Le incertezze descritte nell'introduzione e il gran numero di fattori che incidono sul rapporto costi benefici fanno sì che la Commissione non sia in grado di quantificare il valore monetario netto della proposta di direttiva. Deve tuttavia essere chiaro che la Commissione ritiene che i vantaggi complessivi superino i costi, soprattutto perché

molti di questi rappresentano l'internalizzazione di diseconomie che attualmente si manifestano come riduzione e deterioramento delle risorse, danni agli habitat acquatici e alle zone umide e trasferimenti e finanziamenti da altri settori economici.

## **5. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLE IMPRESE**

Molte delle argomentazioni contenute nell'analisi economica valgono anche per la valutazione dell'impatto sulle imprese. I punti 4.2 e 4.3 dell'analisi in questione fanno riferimento alle conseguenze per le imprese.

La Commissione non dispone di dati a conferma che l'obbligo di recupero del costo pieno imposto alle piccole e medie imprese (PMI) per l'anno 2010 potrebbe portare a notevoli mutazioni dei prezzi rispetto allo scenario di base previsto.

## **6. SCHEDE FINANZIARIA**

La scheda finanziaria è allegata alla presente relazione.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro per

un'azione comunitaria nel settore della politica in materia di acque

-----

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>49</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>50</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>51</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato<sup>52</sup>, in cooperazione col Parlamento europeo

1. considerando che la fornitura idrica è un servizio d'interesse generale, come indicato nella comunicazione della Commissione "I servizi di interesse generale in Europa" COM(96)443 def.<sup>53</sup>;
2. considerando che la presente direttiva intende mantenere e migliorare l'ambiente acquatico all'interno della Comunità; che tale obiettivo riguarda principalmente la qualità delle acque interessate; che il controllo della qualità è uno degli elementi che consentono di garantire una buona qualità idrica e che è pertanto necessario istituire misure riguardanti l'aspetto quantitativo ad integrazione di quelle che mirano a garantire una buona qualità;
3. considerando che le acque comunitarie subiscono pressioni sempre maggiori a causa del continuo aumento della domanda di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per qualsiasi utilizzo; che il 10 novembre 1995 l'Agenzia europea per l'ambiente ha presentato una relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente<sup>54</sup>, nella quale confermava la necessità di intervenire per tutelare le acque comunitarie sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

---

<sup>49</sup> GU n.

<sup>50</sup> GU n.

<sup>51</sup> GU n.

<sup>52</sup> Riferimenti alla GU dove sono pubblicati il parere del Parlamento Europeo, la posizione comune del Consiglio e la decisione del Parlamento Europeo.

<sup>53</sup> GU n. C 281 del 26.9.1996, pag.3.

<sup>54</sup> Relazione "L'ambiente nell'Unione europea - 1995": Agenzia europea per l'ambiente, Copenhagen, 1995.

4. considerando che le conclusioni del seminario ministeriale sulla politica comunitaria in materia di acque, tenutosi a Francoforte nel 1988, avevano messo in luce la necessità che la legislazione comunitaria disciplinasse la qualità ecologica delle acque; che, nella risoluzione del 28 giugno 1988<sup>55</sup>, il Consiglio aveva invitato la Commissione a presentare proposte per migliorare la qualità ecologica delle acque superficiali all'interno della Comunità;
5. considerando che la dichiarazione del seminario ministeriale sulle acque sotterranee tenutosi a L'Aia nel 1991 riconosceva l'esigenza di intervenire per evitare il deterioramento delle acque dolci nel lungo periodo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e richiedeva l'attuazione di un programma di interventi che garantisse entro il 2000 che garantisca la gestione e la protezione sostenibili delle fonti di acqua dolce; che nelle risoluzioni del 25 febbraio 1992<sup>56</sup> e del 20 febbraio 1995<sup>57</sup> il Consiglio ha auspicato l'elaborazione di un programma d'azione per le acque sotterranee, nonché la revisione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE del 17 dicembre 1979 sulla protezione delle acque sotterranee contro l'inquinamento provocato da alcune sostanze pericolose<sup>58</sup> nell'ambito di una politica globale per la protezione delle acque dolci;
6. considerando che il 21 febbraio 1996 la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Politica comunitaria in materia di acque", nella quale vengono definiti i principi della politica nel settore<sup>59</sup>;
7. considerando che il 9 settembre 1996 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee<sup>60</sup>; che il programma in questione sottolinea la necessità di definire le procedure per regolamentare l'estrazione delle acque dolci, e a controllarne la quantità e la qualità;
8. considerando che il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale e il Parlamento europeo hanno invitato la Commissione, rispettivamente in data 25 giugno, 19 settembre, 26 settembre 1996 e 23 ottobre 1996, a presentare una proposta di direttiva del Consiglio che istituisca un quadro per la politica comunitaria in materia di acque;
9. considerando che la Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali prevede una gestione fondata

---

<sup>55</sup> GU n. C 209 del 9.8.1988, pag. 3.

<sup>56</sup> GU n. C 59 del 6.3.1992, pag. 2.

<sup>57</sup> GU n. C 49 del 28.2.1995, pag. 1.

<sup>58</sup> GU n. L 20 del 26.1.1980, pag. 43, modificata dalla direttiva 91/692/CEE, GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

<sup>59</sup> COM (96) 59 def. del 21.2.1996.

<sup>60</sup> GU n. C 355 del 25.11.1996, pag. 1.

sui bacini idrografici; che la Comunità e gli Stati membri sono firmatari di tale convenzione, che è stata adottata con decisione del Consiglio 95/308/CE<sup>61</sup>.

10. considerando che, in teoria, le acque superficiali e sotterranee sono risorse naturali rinnovabili e che, in particolare, per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque; che nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee occorre tener conto di tali tempi;
11. considerando che la politica comunitaria nel settore delle acque richiede un quadro legislativo efficace e coerente; che la Comunità deve fornire principi comuni e il quadro globale in cui inserire gli interventi; che la presente direttiva costituisce tale quadro e consentirà di coordinare, integrare e, nel lungo periodo, sviluppare ulteriormente i principi e le strutture generali idonei a garantire un utilizzo sostenibile delle acque comunitarie, nel rispetto del principio della sussidiarietà;
12. considerando che gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria fissati nell'articolo 130 R del trattato consistono segnatamente nella prevenzione, nella riduzione e, nei limiti del possibile, nell'eliminazione dell'inquinamento privilegiando l'intervento alla fonte e garantendo una gestione prudente delle risorse naturali alla luce del principio "chi inquina paga" e della prevenzione;
13. considerando che, ai sensi dell'articolo 130 R del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni;
14. considerando che gli Stati membri che condividono lo stesso bacino idrografico o le medesime falde acquifere sotterranee devono garantire una pianificazione congiunta delle risorse idriche sul lungo periodo, basandosi sulle previsioni della domanda e dell'offerta onde definire obiettivi strategici a lungo termine per le riserve idriche e le priorità per l'utilizzo delle stesse;
15. considerando che le diverse condizioni ed esigenze riscontrabili all'interno della Comunità richiedono l'adozione di soluzioni specifiche; che occorre tener conto di tale diversità nella programmazione e nell'esecuzione delle misure atte a garantire una protezione e un utilizzo sostenibili delle acque; che le decisioni devono essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque; che occorre privilegiare le azioni che rientrino fra le competenze degli Stati membri, attraverso programmi di misure specifici adeguati alle condizioni regionali e locali;

---

<sup>61</sup> GU n. L 186 del 5.8.1995, pag. 42.

16. considerando che il successo della direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un'azione coerente a livello di Comunità, Stati membri e locale, oltre che dall'informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione delle parti sociali e dei singoli cittadini;
17. considerando che, per quanto riguarda la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la politica comunitaria dell'acqua deve ispirarsi ad un approccio combinato che riduca l'inquinamento alla fonte fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientale; che, sotto il profilo quantitativo, occorre istituire principi generali per limitare l'estrazione delle acque, onde garantire la disponibilità sul lungo periodo di acque dolci di buona qualità in quantità sufficienti;
18. considerando che è necessario fissare norme di qualità ambientale comuni nella legislazione comunitaria per alcuni gruppi o famiglie di sostanze; che occorre fissare disposizioni affinché tali norme vengano adottate a livello comunitario;
19. considerando che occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri tesi a migliorare la situazione delle acque sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a favorire un consumo idrico sostenibile, a ridurre i problemi dell'inquinamento transfrontaliero, a tutelare gli ecosistemi, in particolare quelli acquatici, e a salvaguardare il potenziale ricreativo delle acque comunitarie;
20. considerando che è necessario fissare definizioni comuni di stato delle acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; che occorre fissare obiettivi ambientali per il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità;
21. considerando che gli Stati membri devono garantire almeno il raggiungimento di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati nell'osservanza della vigente normativa comunitaria; che, ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, tale situazione deve essere mantenuta;
22. considerando che il suddetto obiettivo minimo - il raggiungimento di un buono stato delle acque - deve essere perseguito a livello di bacino idrografico, istituendo pertanto una struttura amministrativa atta a garantire che le acque appartenenti al medesimo sistema ecologico e idrogeologico vengano gestite nel loro complesso, siano esse superficiali o sotterranee;
23. considerando che è necessario prevenire o attenuare le conseguenze degli inquinamenti dovuti a cause accidentali; che occorre stabilire principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri e rafforzare la collaborazione transfrontaliera in questo campo;
24. considerando che è necessario integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi relativi alla protezione e alla gestione delle acque superficiali e

- sotterranee nell'ambito di una stessa struttura amministrativa, tenendo conto del naturale scorrimento delle acque nel ciclo idrogeologico;
25. considerando che è necessario determinare, all'interno di un bacino idrografico, i livelli di inquinamento idrico esistenti e di stilare un elenco degli utilizzi delle acque, ivi comprese le varie fonti di inquinamento, il fabbisogno idrico e ogni altro impatto antropogenico sullo stato delle acque;
  26. considerando che gli Stati membri devono designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, fissando norme ambientali che garantiscano il rispetto della direttiva 89/778/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano<sup>62</sup>;
  27. considerando che, per garantire la partecipazione dell'opinione pubblica in generale e dei singoli utilizzatori delle acque, è necessario dare informazioni adeguate sulle misure previste e presentare relazioni sull'evoluzione della relativa attuazione, al fine di coinvolgerli prima dell'adozione definitiva delle misure necessarie;
  28. considerando che nei bacini idrografici ove l'utilizzo dell'acqua può avere ripercussioni a livello transfrontaliero, sono necessari interventi concertati tra i paesi interessati; che la presente direttiva contribuirà al rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità in forza delle convenzioni internazionali sulla protezione e la gestione delle acque, ed in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali;
  29. considerando che è necessario integrare maggiormente l'aspetto della gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie, in particolare nella politica agricola, nella politica regionale e nella politica della pesca; che la presente direttiva rappresenterà la base per un dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche; che la presente direttiva apporta pertanto un contributo decisivo all'applicazione dei principi e degli obiettivi fondamentali della Prospettiva per lo sviluppo territoriale europeo (ESDP);
  30. considerando che, ove per condizioni naturali, motivazioni storiche o per l'inquinamento causato da paesi terzi, risulti difficile o impossibile ottenere un buono stato delle acque, occorre istituire procedure adeguate per impedire ogni eventuale deterioramento dello stato esistente;
  31. considerando che è necessario controllare sistematicamente e su base comparabile l'evoluzione dello stato delle acque in tutta la Comunità, al fine di fornire una solida base per la scelta dei provvedimenti che meglio garantiscano un utilizzo sostenibile delle acque; che l'Agenzia europea per l'ambiente e la

---

<sup>62</sup> GU n. L 229 del 30.8.1990, pag. 11, modificata da ultimo dall'Atto di adesione di Austria Finlandia e Svezia



Commissione controlleranno lo stato dell'ambiente in stretta collaborazione, presentando relazioni in merito;

32. considerando che è opportuno ricorrere a strumenti economici nell'ambito di un programma di misure; che, ai sensi del principio "chi inquina paga", occorre tener conto degli eventuali danni o ripercussioni negative per l'ambiente acquatico causati dagli inquinanti, dall'estrazione delle acque e da altri impieghi delle stesse; che il costo dell'acqua deve essere totalmente recuperato facendolo sostenere agli utilizzatori;
33. considerando che è necessario garantire la piena attuazione e applicazione della legislazione vigente in materia ambientale ai fini della protezione delle acque; che è indispensabile garantire la corretta applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva in tutta la Comunità; che le legislazioni degli Stati membri devono prevedere sanzioni adeguate;
34. considerando che è opportuno istituire un nuovo comitato dotato di competenze orizzontali nel campo della politica delle acque per coadiuvare la Commissione nell'attuazione della presente direttiva; che la presente direttiva fornisce i meccanismi atti ad affrontare gli ostacoli al miglioramento dello stato delle acque che non rientrano nella sfera di applicazione della normativa comunitaria sulle acque, al fine di preparare le strategie opportune per sormontarli;
35. considerando che, a scadenze annue, la Commissione deve presentare un programma aggiornato sulle eventuali iniziative future che prevede o intende avviare nel settore idrico;
36. considerando che è necessario definire, nell'ambito della presente direttiva, specifiche tecniche che garantiscano un approccio coerente in tutta la Comunità; che ogni adeguamento degli allegati della presente direttiva all'evoluzione tecnica e la standardizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi devono essere adottati attraverso la procedura del comitato;
37. considerando che, l'attuazione dei programmi di misure relative ai bacini idrografici previsti dalla presente direttiva consentirà di pervenire ad un livello di protezione delle acque almeno equivalente a quello prescritto dalle seguenti direttive:
  - dalla direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri<sup>63</sup>,
  - dalla decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità<sup>64</sup>,

<sup>63</sup> GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 26, modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE, GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

<sup>64</sup> GU n. L 334 del 24.12.1977, pag. 29, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

- dalla direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci<sup>65</sup>,
- dalla direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri<sup>66</sup>,
- dalla direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura<sup>67</sup>,
- dalla direttiva 80/68/CEE del Consiglio, nonché
- dalla proposta di direttiva relativa alla qualità ecologica delle acque<sup>68</sup>,  
che gli atti suddetti, nonché la suddetta proposta dovranno pertanto essere abrogati o ritirati nel momento in cui le disposizioni pertinenti della presente direttiva saranno pienamente operative,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

#### **Finalità**

Scopo della presente direttiva è di istituire una disciplina generale per la protezione delle acque dolci superficiali, degli estuari, delle acque costiere e sotterranee della Comunità che:

- a) impedisca un ulteriore degrado, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevoli un consumo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;

e contribuisca quindi a garantire, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, una fornitura idrica sufficiente per l'utilizzo sostenibile di tali risorse.

### Articolo 2

#### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva e fatte salve definizioni diverse contenute nella legislazione comunitaria, a tutta la legislazione comunitaria in materia di acque si applicano le seguenti definizioni:

1. "Acque superficiali": le acque dolci superficiali, gli estuari e le acque costiere.

<sup>65</sup> GU n. L 222 del 14.8.1978, pag. 1, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

<sup>66</sup> GU n. 271 del 29.10.1979, pag. 44, modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

<sup>67</sup> GU n. L 281 del 10.11.1979, pag. 47, modificata dalla direttiva 91/692/CEE.

<sup>68</sup> GU n. C 222 del 10.8.1994, pag. 6.

2. “Acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo.
3. “Acque dolci superficiali”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti situate a monte del limite delle acque dolci.
4. “Acque costiere”: le acque situate all'interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono, eventualmente nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite esterno dell'estuario.
5. “Estuario”: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere alla foce di un fiume. Gli Stati membri definiscono, se necessario, i limiti esterni (verso il mare) degli estuari; il limite interno (a monte) è rappresentato dal limite delle acque dolci.
6. “Limite delle acque dolci”: il punto del corso d'acqua in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina.
7. “Corpo idrico”: un elemento discreto ed omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un bacino artificiale, un tratto di torrente, fiume o canale, un estuario o un tratto di acque costiere.
8. “Corpo idrico significativo”: ai fini dell'articolo 8, s'intendono tutte le acque destinate alla produzione di acque potabili provenienti da un'unica fonte che rifornisca più di 15 nuclei familiari.
9. “Bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, estuario o delta.
10. “Sotto-bacino”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua (di solito un lago o la confluenza di un fiume).
11. “Distretto idrografico”: area amministrativa, di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, è considerato la principale unità amministrativa per la gestione dei bacini idrografici.
12. “Autorità competente”: un'autorità istituita ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 o 3, tra le cui funzioni figura l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva all'interno di un determinato distretto idrografico.

13. “Stato delle acque superficiali”: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico.

14. “Buono stato delle acque superficiali”: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico può essere definito almeno “buono”.

Questo stato è l’obiettivo ambientale fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) per le acque superficiali.

15. “Stato delle acque sotterranee”: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico.

16. “Buono stato delle acque sotterranee”: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico può essere definito almeno “buono”.

Questo stato è l’obiettivo ambientale fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) per le acque sotterranee.

17. “Stato ecologico”: espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali. Tiene conto della natura fisico-chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, pur concentrandosi essenzialmente sulla condizione (stata) degli elementi biologici dell’ecosistema.

18. “Stato ecologico naturale”: stato ecologico teorico che sarebbe raggiunto da un corpo idrico di superficie in assenza di attività umana.

19. “Stato ecologico elevato”: lo stato ecologico raggiunto da un corpo idrico di superficie che non è manifestamente influenzato in maniera rilevante dall’attività umana.

20. “Buono stato ecologico”: stato ecologico raggiunto da un corpo idrico di superficie manifestamente influenzato in maniera rilevante dall’attività umana, che tuttavia presenta un ecosistema ricco, equilibrato e sostenibile.

Per buono stato ecologico s’intende lo stato ecologico che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

21. “Stato chimico”: espressione del grado di inquinamento di un corpo idrico.

22. “Stato chimico elevato”: stato chimico raggiunto da un corpo idrico nel quale nessuna delle sostanze elencate nell’allegato VIII è presente a livelli superiori rispetto a quelli naturali.

23. “Buono stato chimico”: stato chimico raggiunto da un corpo idrico nel quale la concentrazione delle sostanze elencate nell'allegato VIII non supera le norme di qualità ambientali fissate dall'allegato X e da altre normative comunitarie che istituiscono norme di qualità ambientale e nel quale le tendenze emerse dai dati di controllo non suggeriscono un futuro superamento delle suddette norme.

Per buono stato chimico s'intende lo stato chimico che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b).

24. “Stato quantitativo”: espressione del grado di impoverimento permanente di un corpo idrico sotterraneo a seguito di estrazioni e alterazioni dirette e indirette della velocità naturale di ravvenamento.

25. “Stato quantitativo elevato”: stato quantitativo raggiunto da un corpo idrico sotterraneo nel quale le estrazioni o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento hanno un impatto trascurabile sulla natura della falda acquifera.

26. “Buono stato quantitativo”: stato quantitativo raggiunto da un corpo idrico sotterraneo nel quale le estrazioni o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo, senza diminuzione della qualità ecologica nelle acque superficiali connesse o danni ai rispettivi ecosistemi terrestri.

Per buono stato quantitativo s'intende lo stato che soddisfa gli obiettivi ambientali per le acque sotterranee fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

27. “Inquinante”: le sostanze e i gruppi di sostanze elencati nell'allegato VIII.
28. “Inquinamento”: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, ovvero perturbare, deturpare o deteriorare i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente.

29. “Obiettivi ambientali”: gli obiettivi fissati all'articolo 4.

Gli obiettivi in questione sono considerati “norme di qualità ambientale” ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7 e dell'articolo 10 della direttiva del Consiglio (96/61/CE)<sup>69</sup>.

30. “Norma di qualità ambientale”: la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, in modo da proteggere la salute umana o l'ambiente.

Ai fini della presente direttiva, le norme di qualità ambientale vengono definite a livello comunitario nell'allegato X. Esse vengono inoltre fissate dagli Stati

---

<sup>69</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 per le acque destinate alla produzione di acqua potabile. Anche le norme di qualità ambientale dell'allegato X e quelle adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sono considerate norme di qualità ambientale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7 e dell'articolo 10 della direttiva 96/61/CE.

31. "Acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva 80/778/CEE.
32. "Utilizzo" delle acque:
  - a. estrazione, distribuzione e consumo di acque superficiali o sotterranee;
  - b. emissione di inquinanti nelle acque superficiali e strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente confluiscono nelle acque superficiali;
  - c. ogni altra applicazione delle acque superficiali o sotterranee che possa avere un impatto significativo sullo stato delle acque.
33. "Recupero del costo pieno" significa che l'utilizzatore paga, mediante prezzi o tariffe, i seguenti elementi di costo dei servizi offerti per l'utilizzo delle acque:
  - costi di esercizio e di manutenzione;
  - costi di conservazione del capitale;
  - imputazioni in conto capitale (investimenti e interessi);
  - riserve per futuri miglioramenti ed estensioni.
34. "Uso domestico": utilizzo idrico da parte dei singoli nuclei familiari, escluso l'uso per attività commerciali.
35. "Livello base di utilizzo": quantità d'acqua impiegata dalle singole persone per il fabbisogno di base. Tale quantità viene calcolata con riferimento al volume minimo richiesto per la salute e l'igiene umana. Il consumo idrico degli elettrodomestici deve essere calcolato con riferimento alle migliori tecniche disponibili.

### Articolo 3

#### **Coordinamento delle misure all'interno dei distretti idrografici**

1. Gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti sul loro territorio e, ai sensi della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono assegnate al distretto più vicino o più consono. Le acque costiere rientrano nel distretto idrografico più vicino o più adatto al caso.

2. Gli Stati membri provvedono affinché vengano istituite le disposizioni amministrative più adatte, ivi compresa la designazione delle necessarie autorità competenti, per garantire un'applicazione coordinata delle norme previste dalla presente direttiva ed il controllo della stessa all'interno di ciascun distretto idrografico.
3. Se un bacino idrografico si estende a più di uno Stato membro, tutti gli Stati membri interessati istituiscono di comune accordo un distretto idrografico internazionale. Al fine di agevolare l'istituzione di tali distretti e su richiesta di almeno uno degli Stati interessati, la Commissione svolge la funzione di mediatore indipendente.

Gli Stati membri provvedono di concerto all'adozione delle disposizioni amministrative più adatte, ivi compresa la designazione delle opportune autorità competenti, per garantire l'applicazione coordinata delle norme previste dalla presente direttiva ed il controllo della stessa all'interno di ciascun distretto idrografico internazionale.

4. Se un bacino idrografico supera i confini della Comunità, il distretto e le autorità competenti possono essere istituiti di concerto con gli Stati non comunitari interessati.
5. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri possono designare, quali autorità competenti, organismi nazionali o internazionali già esistenti. Provvedono affinché le autorità designate dispongano dei poteri e dell'autorità necessaria per adempiere agli obblighi imposti dalla presente direttiva.
6. Gli Stati membri designano le autorità competenti entro il 31 dicembre 1999.
7. Entro il 30 giugno 2000 gli Stati membri forniscono alla Commissione un elenco delle rispettive autorità competenti e delle autorità competenti degli organismi internazionali di cui fanno parte. Per ciascuna autorità competente forniscono le informazioni riportate all'allegato I.
8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali cambiamenti delle informazioni presentate ai sensi del paragrafo 7 entro tre mesi dalla data in cui essi acquistano efficacia.

#### Articolo 4

##### **Obiettivi ambientali**

1. Nell'ambito di un piano di gestione dei bacini idrografici (PGBI) gli Stati membri elaborano e rendono operativi i programmi di misure ritenuti necessari per:
  - a) impedire il deterioramento della qualità ecologica e l'inquinamento delle acque superficiali e ripristinare le acque superficiali inquinate, al fine di

raggiungere un buono stato per tutte le acque superficiali entro il 31 dicembre 2010;

- b) impedire il deterioramento della qualità delle acque sotterranee, ripristinare le acque sotterranee inquinate e garantire un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento di tali acque, al fine di raggiungere un buono stato per tutte le acque sotterranee entro il 31 dicembre 2010;
  - c) conformarsi a tutte le norme e gli obiettivi relativi alle aree protette entro il 31 dicembre 2010, se con specificato diversamente nelle legislazioni comunitarie, nazionali o locali che hanno istituito le singole aree protette.
2. Se gli obiettivi definiti al paragrafo 1, lettera c) si rivelano incompatibili con quelli previsti dal paragrafo 1, lettera a) o b), prevalgono gli obiettivi della lettera c).
3. È possibile prorogare le scadenze fissate dal paragrafo 1, lettere a) e b) nel caso di corpi idrici specifici, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) le condizioni naturali non consentano rapidi miglioramenti nello stato del corpo idrico;
  - b) tutte le misure previste dall'articolo 13 per garantire al corpo idrico il livello richiesto prima che scada il nuovo termine siano state istituite e rese operative entro il 31 dicembre 2007;
  - c) la proroga delle scadenze e le relative motivazioni vengano espressamente indicate nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 16.
4. È possibile definire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) per corpi idrici specifici entro un'area limitata qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) il corpo idrico abbia subito gravi ripercussioni dall'attività umana esercitata, che rendano manifestamente impossibile o economicamente proibitivo qualsiasi miglioramento dello stato idrico;
  - b) vengano definiti obiettivi ambientali che impediscano l'ulteriore deterioramento dello stato idrico per non pregiudicare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla presente direttiva in altri corpi idrici all'interno dello stesso distretto idrografico;
  - c) gli obiettivi ambientali meno rigidi e le relative motivazioni figurino espressamente nel piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 16;



- d) gli obiettivi meno rigorosi vengano fissati in modo da non ostacolare l'attuazione della vigente legislazione comunitaria in materia ambientale.

#### Articolo 5

#### **Caratteristiche del distretto idrografico**

1. Gli Stati membri provvedono affinché venga effettuata un'analisi delle caratteristiche di ciascun distretto idrografico affinché essa sia ultimata entro il 31 dicembre 2001. Le analisi riguardano i seguenti aspetti del distretto idrografico:
  - a) caratteristiche geografiche e geologiche;
  - b) caratteristiche idrografiche;
  - c) caratteristiche demografiche;
  - d) analisi della pianificazione territoriale e delle attività economiche svolte al suo interno.Una cooperazione con gli istituti statistici nazionali e comunitari contribuirà a sfruttare al massimo tutte le informazioni disponibili e ad evitare duplicazioni nella raccolta dei dati.
2. Le specifiche tecniche dell'allegato II sono adottate dalla Commissione ai fini dell'analisi entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato II.
3. Le analisi vengono riesaminate ed eventualmente aggiornate entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

#### Articolo 6

#### **Riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane**

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un riesame dell'impatto esercitato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun distretto idrografico e affinché esso sia ultimato entro il 31 dicembre 2001. Il riesame riguarda i seguenti aspetti:
  - a) stima dell'inquinamento da fonte puntuale;
  - b) stima dell'inquinamento da fonte diffusa;
  - c) stima dell'estrazione delle acque;
  - d) analisi di altre incidenze antropogeniche sullo stato delle acque.

2. Le specifiche tecniche dell'allegato III sono adottate dalla Commissione ai fini del riesame entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato III.
3. Il riesame viene aggiornato entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

#### Articolo 7

#### **Analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno del distretto idrografico**

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno di ciascun distretto idrografico allo scopo di raccogliere, fra l'altro, le informazioni di base necessarie ai fini dell'articolo 12 e affinché sia ultimata entro il 31 dicembre 2001. L'analisi in questione riguarda i seguenti aspetti:
  - a) estrazione e distribuzione delle acque dolci;
  - b) raccolta e scarico delle acque reflue;
  - c) quantità, prezzi e costi (compresi i costi e i benefici a livello ambientale e di risorse) legati alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a) e b);
  - d) suddivisione dei dati raccolti ai sensi del paragrafo 1, lettere a) b) e c) in base ai diversi settori di attività economica, disaggregati almeno in settore domestico, industriale e agricolo;
  - e) previsione della domanda e dell'offerta sul lungo periodo;
  - f) stima degli investimenti in infrastrutture del settore pubblico e privato;
  - g) tendenze registrate nel tempo ai dati raccolti ai sensi del paragrafo 1, lettere a) b) c) d) e) e f), compresi i dati stagionali, se rilevanti, e previsioni in relazione a scenari diversi sotto il profilo dei prezzi e degli investimenti, riguardanti almeno i sei anni precedenti e i dodici anni successivi.
2. Le specifiche tecniche dell'allegato II sono adottate dalla Commissione ai fini dell'analisi entro il 31 dicembre 1999, secondo la procedura stabilita all'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato II.
3. Le analisi vengono aggiornate entro il 31 dicembre 2007 e, successivamente, ogni sei anni.

## Articolo 8

### **Acque impiegate per la produzione di acqua potabile**

1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano tutti i corpi idrici significativi riservati alla produzione di acque destinate al consumo umano o di cui si prevede l'impiego futuro per la produzione di tali acque.
2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri definiscono norme di qualità ambientale tali che, in base al regime di trattamento previsto, e nell'osservanza della legislazione comunitaria, le acque che ne provengono possiedano i requisiti prescritti dalla direttiva 80/778/CEE.

## Articolo 9

### **Registro delle aree protette**

1. Gli Stati membri redigono un registro di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale ai sensi di una specifica legislazione comunitaria, nazionale o locale al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee ivi contenute o di conservarne gli habitat e le specie presenti. Essi provvedono affinché i registri delle aree protette vengano ultimati entro il 31 dicembre 2001.
2. Il registro contiene tutte le aree indicate dall'articolo 8, paragrafo 1 e tutte le aree protette elencate all'allegato IV.
3. All'interno di ciascun distretto idrografico il registro delle aree protette deve essere tenuto aggiornato.

## Articolo 10

### **Controllo dello stato delle acque superficiali e sotterranee**

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi per controllare lo stato delle acque superficiali e sotterranee al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico. Nel caso delle acque superficiali, i programmi in questione riguardano il controllo dello stato ecologico e chimico; nel caso delle acque sotterranee riguardano invece lo stato chimico e quantitativo. I programmi devono essere operativi entro il 31 dicembre 2001. Il controllo in questione comprende gli elementi illustrati all'allegato V.
2. Le specifiche tecniche dell'allegato V, sono adottate dalla Commissione ai fini del controllo entro e non oltre il 31 dicembre 1999, secondo la procedura dell'articolo 25. Le specifiche tecniche adottate sostituiranno l'attuale allegato V.

## Articolo 11

### **Controllo delle aree protette**

1. Gli Stati membri provvedono a elaborare programmi per il controllo dello stato delle aree protette all'interno di ciascun distretto idrografico. I programmi in questione devono essere operativi entro le scadenze fissate dalle legislazioni comunitarie, nazionali o locali che istituiscono le singole aree protette. Qualora non esista un calendario, che imponga come data d'inizio il 31 dicembre 2001 o una data anteriore il programma di controllo deve essere operativo dal 31 dicembre 2001.
2. Le specifiche tecniche ai fini del controllo sono quelle contenute nelle legislazioni comunitarie, nazionali o locali che istituiscono le singole aree protette. In assenza delle suddette specifiche tecniche, gli Stati membri stabiliscono specifiche tecniche adeguate.

## Articolo 12

### **Tariffe applicabili all'utilizzo delle acque**

1. Entro il 2010 gli Stati membri garantiscono il recupero del costo pieno di tutti i servizi forniti per l'utilizzo idrico, a livello globale e per ciascuno dei settori economici, distinti almeno in settore domestico, settore industriale e settore agricolo.
2. Dopo l'analisi prescritta dall'articolo 7 e dall'allegato II dei metodi di calcolo dei costi e dei benefici per l'ambiente e per le risorse derivanti dall'utilizzo idrico, la Commissione presenta le opportune proposte per garantire che le tariffe per l'utilizzo idrico rispecchino i costi non contemplati dal paragrafo 1.
3. Fatti salvi gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni del presente articolo a condizione che rispondano ai seguenti motivi:
  - a) consentire un livello minimo di utilizzo delle acque a fini domestici ad un prezzo accessibile;
  - b) garantire, qualora sia previsto un finanziamento comunitario ai sensi degli articoli 130 da A a E del trattato, sovvenzioni in conto capitale per progetti di infrastrutture al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4 della presente direttiva;
  - c) tener conto della specifica situazione geografica o climatica di una regione che può ottenere finanziamenti nell'ambito degli obiettivi 1, 5b e 6 dei Fondi strutturali.

Ognuna delle suddette deroghe deve essere motivata nei dettagli nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 16 e una motivazione dettagliata viene inviata alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore.

4. Gli Stati membri fissano le scadenze per la piena attuazione del presente articolo. I particolari di tale calendario devono essere specificati anche nel piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 16.

### Articolo 13

#### **Programma di misure**

1. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri preparano un programma di misure destinato a realizzare gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4. Il programma in questione rientra nei piani di gestione di ciascun bacino idrografico istituito dall'articolo 16.
2. Il programma annovera "misure di base" ed eventualmente, ai sensi del paragrafo 4, "misure supplementari".
3. Con l'espressione "misure di base" s'intendono gli elementi obbligatori del programma, segnatamente:
  - a) misure necessarie per attuare la legislazione comunitaria, nazionale o locale in materia di protezione delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla legislazione comunitaria di cui all'allegato VI, parte A, in particolare la piena applicazione delle disposizioni della direttiva 96/61/CE in relazione alle industrie e alle attività descritte all'allegato I della suddetta direttiva.

Per le misure di base riguardanti l'emissione di inquinanti si applica l'approccio combinato, in cui la riduzione dell'inquinamento alla fonte viene ottenuta fissando valori limite per le emissioni e norme di qualità ambientale;

- b) misure di tariffazione ai sensi dell'articolo 12;
- c) misure atte a rispettare le norme di qualità ambientale fissate dall'articolo 8, paragrafo 2 per le acque destinate alla produzione di acqua potabile entro i termini previsti dall'articolo 4, paragrafo 1;
- d) per tutti i corpi idrici che registrano uno stato chimico inferiore a "buono":
  - i. controlli più intensi della portata e della natura dell'inquinamento del corpo idrico;
  - ii. ricerca della fonte inquinante;

- iii. immediato riesame di tutte le autorizzazioni e di tutti i permessi di discarica concessi, accompagnato da interventi commisurati al livello di rischio riscontrato;
  - e) misure di controllo dell'estrazione delle acque dolci superficiali e sotterranee, compresa la compilazione di un registro dei responsabili dell'estrazione e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per tale attività, ad esclusione delle zone per le quali gli Stati membri interessati abbiano dimostrato - informandone la Commissione - che l'estrazione non comporta un impatto significativo sullo stato delle acque e che le quantità estratte complessivamente corrispondono ad una percentuale ridotta delle risorse disponibili;
  - f) obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per tutte le attività che possano presentare ripercussioni negative sullo stato delle acque, qualora tale autorizzazione non sia già prevista da altre normative comunitarie;
  - g) divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee delle sostanze elencate all'allegato VIII.
4. Per "misure supplementari" s'intendono i provvedimenti studiati e messi in atto a complemento delle misure di base, con l'intento di realizzare gli obiettivi fissati all'articolo 4. Il programma di misure comprende tutte le misure supplementari ritenute necessarie a realizzare tali obiettivi, soprattutto rispetto al consumo idrico sostenibile. L'allegato VI, parte B, presenta un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari.
5. I programmi di misure riguardanti ciascun distretto idrografico devono essere approntati entro il 31 dicembre 2004 e le misure ivi contenute devono essere operative entro il 31 dicembre 2007.
6. I programmi vengono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro il 31 dicembre 2010 e, successivamente, ogni sei anni. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, vengono applicate entro tre anni dalla rispettiva approvazione.

#### Articolo 14

##### **Misure provvisorie di lotta contro l'inquinamento**

1. Se dal programma di controllo di cui all'articolo 10 risulta che, dal più recente riesame del programma di misure di cui all'articolo 13, lo stato chimico di alcuni corpi idrici è inferiore al livello "buono", gli Stati membri adottano al più presto in considerazione del livello di rischio esistente, le seguenti misure provvisorie prima del successivo riesame del programma in questione:

- b) ricerca della fonte inquinante;
  - c) immediato riesame di tutte le autorizzazioni e di tutti i permessi di scarica concessi;
  - d) individuazione di ulteriori provvedimenti da adottare.
2. Gli Stati membri consultano le parti interessate sulle suddette misure provvisorie, senza per questo ritardarne indebitamente l'applicazione.

#### Articolo 15

##### **Aspetti che esulano dalle attribuzioni delle autorità competenti**

L'autorità competente che viene a conoscenza di un aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma che non rientra tra le sue competenze ne informa lo Stato membro e la Commissione, eventualmente proponendo soluzioni. I fattori che possono caratterizzare una siffatta situazione possono essere i seguenti:

- a) la fonte del problema si trova al di fuori del distretto idrografico;
- b) l'aspetto in questione può essere affrontato solo facendo ricorso a misure o normativa di carattere nazionale o comunitario;
- c) l'aspetto in questione riguarda altre politiche, che esulano dalle attribuzioni dell'autorità competente.

#### Articolo 16

##### **Piani di gestione dei bacini idrografici**

- 1. Per ciascun distretto idrografico gli Stati membri provvedono a far predisporre un piano di gestione dei bacini idrografici riguardante l'intero distretto interessato. Il piano in questione comprende le informazioni riportate all'allegato VII.
- 2. I piani di gestione dei bacini idrografici vengono pubblicati entro il 31 dicembre 2004.
- 3. I piani in questione vengono riesaminati e aggiornati entro il 31 dicembre 2010 e, successivamente, ogni sei anni.

#### Articolo 17

##### **Informazione e consultazione pubblica**

- 1. Nell'ambito di ciascun distretto idrografico gli Stati membri garantiscono la pubblicazione e la consultazione delle proposte dei piani di gestione dei bacini

idrografici almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. Su richiesta è possibile accedere ai documenti e alle informazioni di base utilizzati per elaborare il piano di gestione dei bacini idrografici.

2. Per garantire la loro attiva partecipazione e consultazione, le parti interessate dispongono di un periodo minimo di sei mesi per presentare per iscritto le proprie osservazioni sui documenti in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.

#### Articolo 18

##### **Pianificazione per sotto-bacino, settore, problematica o tipo di acque**

1. Qualora sia necessario affrontare aspetti particolari della gestione idrica, i piani di gestione dei bacini idrografici possono essere integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati, comprendenti:
  - a) programmi e piani di gestione relativi a particolari sotto-bacini all'interno di un distretto idrografico;
  - b) programmi e piani di gestione relativi a particolari settori economici;
  - c) programmi e piani di gestione relativi a particolari problematiche idriche;
  - d) programmi e piani di gestione relativi a particolari categorie di acque o ecosistemi.

Il piano di gestione dei bacini idrografici fa menzione di questi programmi.

2. Lo svolgimento delle attività di programmazione non esonera gli Stati membri da alcun obbligo derivante dagli altri articoli della presente direttiva.

#### Articolo 19

##### **Inquinamento da cause accidentali**

1. Gli Stati membri, in collaborazione con altre autorità competenti, provvedono a prevenire o attenuare le conseguenze di episodi di inquinamento accidentale, eventualmente adottando anche le misure previste dalla direttiva del Consiglio 82/501/CEE<sup>70</sup>. Tali interventi riguardano, in particolare, il rischio di inquinamento accidentale dovuto a inondazioni, prodotti o sottoprodotti usati per l'estinzione di incendi verificatisi in magazzini o impianti e la perdita di sostanze inquinanti durante il trasporto o lo stoccaggio. Ove opportuno, gli interventi comprendono:

---

<sup>70</sup> GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1.



- a) analisi dei pericoli e valutazione dei rischi di potenziali episodi di inquinamento accidentale;
- b) misure di prevenzione;
- c) misure per il ripristino delle acque superficiali o sotterranee colpite da inquinamento dovuto a cause accidentali.
- d) misure preparatorie per le emergenze, comprese le procedure per informare rapidamente dei casi d'incidente le autorità e le altre parti interessate situate a valle, compresi i responsabili dell'estrazione delle acque.

#### Articolo 20

#### **Notificazioni, relazioni e scambio d'informazioni**

Entro tre mesi dalla loro pubblicazione, gli Stati membri inviano alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente una copia di:

- a) tutti i piani di gestione dei bacini idrografici (PGBI) relativi al loro territorio nazionale e pubblicati ai sensi dell'articolo 16;
- b) tutte le proposte relative ai piani di gestione dei bacini idrografici del loro territorio nazionale e pubblicate ai sensi dell'articolo 17;
- c) tutti i programmi e i piani significativi di cui all'articolo 18;
- d) per i distretti idrografici internazionali, almeno la parte dei piani di gestione dei bacini idrografici che riguarda il territorio comunitario.

#### Articolo 21

#### **Strategie della Commissione per combattere l'inquinamento idrico**

1. La Commissione può elaborare strategie per combattere l'inquinamento idrico prodotto da singole sostanze inquinanti o gruppi di inquinanti, anche in conseguenza di incidenti dovuti a cause accidentali.
2. Le strategie in questione possono essere elaborate in risposta a :
  - a) raccomandazioni degli Stati membri o delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 15;
  - b) raccomandazioni dell'Agenzia europea per l'ambiente;
  - c) raccomandazioni di organizzazioni e convenzioni internazionali di cui la Comunità europea o i singoli Stati membri siano firmatari;

- d) valutazioni dei rischi effettuate ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio<sup>71</sup>;
  - e) raccomandazioni contenute nei programmi di ricerca comunitari;
  - f) altre manifestazioni di preoccupazione di cui la Commissione sia venuta a conoscenza.
3. Le strategie prendono in considerazione la natura dei rischi cui le acque sono soggette, oltre che le eventuali ripercussioni per la qualità dell'aria e del suolo. Possono raccomandare l'assunzione delle seguenti iniziative:
- a) inserimento delle suddette sostanze o gruppi di sostanze nella procedura di valutazione del rischio di cui al regolamento (CEE) n. 793/93, se non sono già stati presi in considerazione;
  - b) inserimento delle sostanze o gruppi di sostanze di cui all'allegato VIII della presente direttiva o all'allegato III della direttiva 96/61/CE, se non risultano già inseriti in tale direttiva;
  - c) criteri di selezione delle sostanze o dei gruppi di sostanze da sottoporre in via prioritaria all'esame dei rischi che comportano per l'ambiente acquatico e opportunità di elaborare una strategia specifica della Commissione per la riduzione delle emissioni nell'ambiente acquatico. Un elenco dei criteri in questione è contenuto nell'allegato IX;
  - d) adozione delle norme comunitarie di qualità ambientale di cui all'articolo 21, paragrafo 4;
  - e) adozione dei valori limite comunitari per le emissioni di cui all'articolo 18 della direttiva 96/61/CE;
  - f) riesame delle autorizzazioni del caso rilasciate ai sensi della direttiva del Consiglio 91/414/CEE<sup>72</sup> e sui biocidi (...) <sup>73</sup>;
  - g) adozione di misure ai sensi della direttiva del Consiglio 76/769/CEE<sup>74</sup>;
  - h) adozione di altri provvedimenti opportuni a livello nazionale o comunitario.
4. Se in una strategia la Commissione raccomanda l'adozione di norme di qualità ambientale in materia di concentrazione di specifici inquinanti nell'acqua, nell'aria o nel biota, essa propone le misure più opportune in tal senso.

<sup>71</sup> GU n. L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

<sup>72</sup> GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>73</sup> I riferimenti alla GU non sono ancora disponibili.

<sup>74</sup> GU n. L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

## Articolo 22

### **Relazione della Commissione**

1. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2006 e, successivamente, ogni sei anni.
2. La relazione comprende almeno i seguenti aspetti:
  - a) una verifica dei progressi realizzati nell'attuazione della direttiva;
  - b) un riesame dello stato delle acque superficiali e sotterranee all'interno della Comunità;
  - c) un'indagine comparativa dei piani di gestione dei bacini idrografici presentati secondo le disposizioni dell'articolo 20, comprese raccomandazioni per migliorare i piani futuri;
  - d) una risposta a ciascuna delle raccomandazioni presentate alla Commissione dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 15;
  - e) una sintesi delle eventuali strategie elaborate in ottemperanza all'articolo 21.

## Articolo 23

### **Piani per future misure comunitarie**

1. A scadenze annuali la Commissione presenta al comitato istituito dall'articolo 25 un piano indicativo delle misure che hanno ripercussioni sulla legislazione in materia di acque e che intende proporre in futuro, compresi gli eventuali interventi risultanti dalle strategie elaborate in base all'articolo 21. La prima relazione è prevista anteriormente al 31 dicembre 1999.
2. La Commissione riesamina la presente direttiva entro il 31 dicembre 2013, proponendo eventuali modifiche.

## Articolo 24

### **Modifiche della direttiva**

1. Gli allegati I, II, III, V, VIII e IX possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica secondo le procedure dell'articolo 25.
2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo le procedure dell'articolo 25.

## Articolo 25

### **Comitato**

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

## Articolo 26

### **Abrogazioni**

A decorrere dal 31 dicembre 2007 sono abrogati i seguenti atti comunitari:

- direttiva 75/440/CEE
- decisione 77/795/CEE
- direttiva 78/659/CEE
- direttiva 79/869/CEE
- direttiva 79/923/CEE
- direttiva 89/68/CEE.

## Articolo 27

### **Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 28

##### **Sanzioni**

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 27 paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardino.

#### Articolo 29

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### Articolo 30

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, li

Per il Consiglio

Il presidente

## Allegato I

### *Informazioni richieste per la compilazione dell'elenco delle autorità competenti*

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, gli Stati membri forniscono le informazioni indicate di seguito sulle autorità competenti all'interno di ciascun distretto idrografico del loro territorio e degli eventuali distretti idrografici internazionali di cui fanno parte.
  - i. Nome e indirizzo dell'autorità competente: nome e indirizzo ufficiali dell'autorità istituita conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.
  - ii. Nome e titolo del corrispondente: nome e titolo ufficiale del funzionario cui indirizzare la corrispondenza.
  - iii. Estensione geografica del distretto idrografico: nomi dei principali fiumi situati all'interno del distretto e descrizione precisa della posizione dei confini terrestri e marittimi del distretto. Per quanto possibile queste informazioni devono essere rese disponibili per l'inserimento nel sistema di informazione geografica (GIS) e/o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO).
  - iv. Forma giuridica dell'autorità competente: descrizione della forma giuridica dell'autorità competente ed eventualmente sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di ogni altro documento giuridico equivalente.
  - v. Competenze: descrizione delle competenze giuridiche e amministrative di ciascuna autorità competente e del rispettivo ruolo all'interno di ogni distretto idrografico.
  - vi. Composizione: quando un'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, è necessario un elenco degli organismi in questione e una sintesi dei rapporti interistituzionali esistenti, onde garantire un coordinamento giuridicamente vincolante delle misure adottate ai sensi della presente direttiva.
  - vii. Relazioni internazionali: se un distretto idrografico si estende sul territorio di vari Stati membri o comprende Stati non membri, è necessario presentare un profilo dei rapporti interistituzionali esistenti, onde garantire un coordinamento giuridicamente vincolante delle misure adottate ai sensi della presente direttiva.

## Allegato II

### *Analisi delle caratteristiche del distretto idrografico*

1. Le specifiche tecniche stabiliscono i metodi di analisi delle caratteristiche del distretto idrografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1 e di analisi economica relativa all'utilizzo idrico di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
2. Le specifiche tecniche contengono un formato comune di presentazione per l'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico e l'analisi economica relativa all'utilizzo idrico e regole comuni riguardanti la quantità di informazioni da inserire nella sintesi che deve figurare nel piano di gestione dei bacini idrografici.

Per quanto possibile le informazioni fornite devono essere rese disponibili per l'inserimento nel sistema di informazione geografica (GIS) o nel sistema di informazione geografica della Commissione (GISCO) o in entrambi.

Le autorità competenti coordinano l'attività di raccolta dei dati con gli istituti statistici degli Stati membri, ai sensi della legislazione comunitaria in materia di statistiche, in particolare il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996<sup>75</sup> e il regolamento (CE) n. 58/97 del Consiglio del 18 dicembre 1996<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> GU n. L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

<sup>76</sup> GU n. L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

## Allegato III

### *Riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane*

1. Le specifiche tecniche contengono un formato comune di presentazione per il riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane e per le regole comuni riguardanti la quantità di informazioni da inserire nella sintesi che deve figurare nel piano di gestione dei bacini idrografici.

Le autorità competenti coordinano l'attività di raccolta dei dati con gli istituti statistici degli Stati membri, ai sensi della legislazione comunitaria in materia di statistiche, in particolare il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996<sup>77</sup> e il regolamento (CE) n. 58/97 del Consiglio del 18 dicembre 1996<sup>78</sup>.

Qualora le specifiche tecniche indichino più di un metodo, è necessario che tutti producano risultati comparabili.

2. Le specifiche tecniche indicano i metodi per valutare l'estensione e l'ubicazione dei fenomeni di inquinamento da fonte puntuale causato dalle sostanze incluse nell'allegato VIII e si basano sulle informazioni raccolte anche in conformità delle seguenti direttive, pur potendo prevedere altri requisiti:
  - i. articoli 9 e 15 della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE)<sup>79</sup>;
  - ii. articolo 11 della direttiva sulle sostanze pericolose (76/464/CEE)<sup>80</sup>;
  - iii. articoli 15 e 17 della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)<sup>81</sup>.
3. Le specifiche tecniche stabiliscono i metodi di valutazione dell'estensione e dell'ubicazione dell'inquinamento diffuso causato dalle sostanze di cui all'allegato VIII.
4. Le specifiche tecniche fissano i metodi per individuare i singoli corpi idrici che possono essere colpiti da inquinamento causato da fonti puntuali o diffuse di cui ai precedenti punti 2 e 3.

---

<sup>77</sup> GU n. L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

<sup>78</sup> GU n. L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

<sup>79</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

<sup>80</sup> GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

<sup>81</sup> GU n. L 135 del 21.5.1991, pag. 40.



5. Le specifiche tecniche stabiliscono i metodi atti valutare il volume delle:
  - i. estrazioni per la produzione di acqua potabile;
  - ii. estrazioni per uso agricolo;
  - iii. estrazioni per uso industriale;
  - iv. altri tipi di estrazioni.
  
6. Le specifiche tecniche fissano metodi per stimare le estrazioni delle acque:
  - i. domanda annua complessiva;
  - ii. fluttuazioni stagionali della domanda;
  - iii. efficacia dell'utilizzo idrico.

## Allegato IV

### *Aree protette*

1. Se rilevante ai fini della protezione delle acque, il registro delle aree protette istituito dall'articolo 9 comprende almeno i seguenti tipi di aree protette:
  - i. aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 8;
  - ii. aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
  - iii. corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione ai sensi della direttiva in materia (76/160/CEE)<sup>82</sup>;
  - iv. aree sensibili alle sostanze fertilizzanti, comprese quelle designate come zone vulnerabili ai sensi della direttiva sui nitrati (91/676/CEE)<sup>83</sup> e le zone designate come aree sensibili ai sensi della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)<sup>84</sup>;
  - v. aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è fondamentale per la loro protezione, compresi i siti opportuni della rete Natura 2000 istituiti ai sensi della direttiva sugli habitat (92/43/CEE)<sup>85</sup> e della direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE)<sup>86</sup>.
2. La sintesi del registro da inserire nel piano di gestione dei bacini idrografici contiene carte che illustrino l'ubicazione di ciascuna area protetta, oltre che la descrizione delle legislazioni comunitarie, nazionali o locali che le hanno istituite. Nel caso dei corpi idrici designati ai sensi dell'articolo 8, la sintesi descrive in dettaglio le norme di qualità ambientale adottate e il regime di trattamento previsto.

---

<sup>82</sup> GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

<sup>83</sup> GU n. L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

<sup>84</sup> GU n. L 135 del 21.5.1991, pag. 40.

<sup>85</sup> GU n. L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

<sup>86</sup> GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

## Allegato V

### *Controllo dello stato delle acque superficiali e sotterranee*

#### **Acque superficiali**

1. Le specifiche tecniche relative al controllo dello stato ecologico delle acque superficiali definiscono i metodi per:
  - i. il controllo di tutti i corpi idrici significativi e il controllo rappresentativo di tutti gli altri corpi idrici superficiali;
  - ii. il controllo delle caratteristiche fisico-chimiche, biologiche e fisiche del corpo idrico, ivi compresi gli aspetti quantitativi, gli elementi dinamici come le variazioni stagionali e le fluttuazioni naturali sul lungo termine, con particolare attenzione alle caratteristiche biologiche;
  - iii. la presentazione dei risultati del controllo secondo un formato o un modello comune basato sul grado di scostamento rispetto allo stato ecologico naturale o, nel caso di corpi idrici artificiali, sul grado di scostamento dal massimo potenziale ecologico degli stessi;
  - iv. impiego di cinque categorie di stati ecologici, in cui i due livelli più elevati di classificazione sono “stato ecologico elevato” e “buono stato ecologico”;
  
2. Le specifiche tecniche relative al controllo dello stato chimico delle acque superficiali definiscono i metodi per:
  - i. il controllo di tutte le acque superficiali del punto 4 dell'allegato III che possono essere colpite da inquinamento da fonte puntuale o diffusa causato dalle sostanze di cui all'allegato VIII;
  - ii. l'impiego di cinque categorie di stati chimici, in cui i due livelli più elevati di classificazione sono “stato chimico elevato” e “buono stato chimico”.

#### **Acque sotterranee**

3. Le specifiche tecniche relative al controllo dello stato delle acque sotterranee sotto il profilo quantitativo definiscono i metodi per:
  - i. il controllo di tutte le acque sotterranee impiegate per l'estrazione e il controllo rappresentativo di tutte le altre acque sotterranee;
  - ii. il controllo delle acque sotterranee sotto il profilo quantitativo, compresi gli elementi dinamici quali le variazioni stagionali, le fluttuazioni naturali sul lungo termine, il tasso di estrazione (ivi comprese le estrazioni dirette) e la velocità di ravvenamento;
  - iii. il controllo delle ripercussioni provocate da mutamenti delle caratteristiche delle acque sotterranee sullo stato ecologico dei corpi idrici superficiali e sugli ecosistemi terrestri ad essi legati;
  - iv. la scelta degli indicatori, comprese le condizioni naturali, per la caratterizzazione dello stato delle acque sotterranee sotto il profilo quantitativo al fine di individuare un “buono stato quantitativo”.

4. Le specifiche tecniche relative al controllo dello stato chimico delle acque sotterranee definiscono i metodi per:
  - i. il controllo di tutte le acque sotterranee del punto 4 dell'allegato III che possono essere colpite da inquinamento da fonte puntuale o diffusa causato dalle sostanze di cui all'allegato VIII;
  - ii. il controllo a varie profondità;
  - iii. la scelta degli indicatori, comprese le condizioni naturali, per la caratterizzazione dello stato delle acque sotterranee sotto il profilo qualitativo al fine di individuare un "buono stato qualitativo".
5. Lo stato complessivo di ciascun corpo idrico viene stabilito in base alla valutazione inferiore ottenuta ai sensi dei precedenti punti 3 e 4.

#### **Acque superficiali e sotterranee**

6. Le specifiche tecniche vengono elaborate partendo dal presupposto che i vari metodi di controllo utilizzati siano adatti al tipo di corpo idrico, alla relativa ubicazione e, nel caso delle acque superficiali, allo stato ecologico verificato; le specifiche devono inoltre essere flessibili per tener conto dell'evoluzione e del perfezionamento delle tecniche di controllo, garantendo al contempo la comparabilità dei risultati tra i vari metodi e nel tempo.

Esse fissano metodi di controllo e di analisi, inclusi i criteri per l'ubicazione delle stazioni di campionamento, la frequenza e i sistemi di controllo della qualità.

Se le suddette specifiche indicano vari metodi per un fine specifico, essi devono garantire risultati comparabili.

Le specifiche tecniche contengono disposizioni per la garanzia della qualità e un formato comune di presentazione dei risultati dei controlli effettuati sulle acque superficiali e sotterranee, oltre che norme comuni in merito alla quantità di informazioni da inserire nella sintesi contemplata dal piano di gestione dei bacini idrografici.

## Allegato VI

### *Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure*

#### **Parte A**

1. Segue un elenco delle normative comunitarie che, unite alle legislazioni nazionali o locali, costituiscono le misure di riferimento da inserire nei programmi di misure previsti dall'articolo 13, paragrafo 3, comma i):
  - i. direttiva sulle acque di balneazione (76/160/CEE)<sup>87</sup>;
  - ii. direttiva sugli uccelli selvatici (79/409/CEE)<sup>88</sup>;
  - iii. direttiva sulle acque destinate al consumo umano (80/778/CEE)<sup>89</sup>;
  - iv. direttiva sui rischi di incidenti rilevanti (Seveso) (82/501/CEE)<sup>90</sup>;
  - v. direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (85/337/CEE)<sup>91</sup>;
  - vi. direttiva sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione (86/278/CEE)<sup>92</sup>;
  - vii. direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)<sup>93</sup>;
  - viii. direttiva sui prodotti fitosanitari (91/414/CEE)<sup>94</sup>;
  - ix. direttiva sui nitrati (91/676/CEE)<sup>95</sup>;
  - x. direttiva sugli habitat (92/43/CEE)<sup>96</sup>;
  - xi. direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE)<sup>97</sup>;
  - xii. altre normative attinenti.

#### **Parte B**

1. Segue un elenco non tassativo delle eventuali misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico nell'ambito del programma di misure istituito dall'articolo 13, paragrafo 4.
  - i. provvedimenti legislativi;
  - ii. provvedimenti amministrativi;
  - iii. strumenti economici o fiscali;
  - iv. accordi negoziati in materia ambientale;
  - v. riduzione delle emissioni;
  - vi. codici di buona prassi;
  - vii. riduzione delle estrazioni;

---

<sup>87</sup> GU n. L 31 del 5.2.1976, pag. 1.  
<sup>88</sup> GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1.  
<sup>89</sup> GU n. L 229 del 30.8.1980, pag. 11.  
<sup>90</sup> GU n. L 230 del 5.8.1982, pag. 1.  
<sup>91</sup> GU n. L 175 del 5.7.1985, pag. 40.  
<sup>92</sup> GU n. L 181 dell'8.7.1986, pag. 6.  
<sup>93</sup> GU n. L 135 del 21.5.1991, pag. 40.  
<sup>94</sup> GU n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1.  
<sup>95</sup> GU n. L 375 del 31.12.1991, pag. 1.  
<sup>96</sup> GU n. L 206 del 22.7.1992, pag. 7.  
<sup>97</sup> GU n. L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

- viii. misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità;
- ix. misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico;
- x. progetti di costruzione;
- xi. impianti di desalinizzazione;
- xii. progetti di ripristino;
- xiii. ravvenamento artificiale delle falde acquifere;
- xiv. progetti educativi;
- xv. progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione;
- xvi. altre misure opportune.

## Allegato VII

### *Piani di gestione dei bacini idrografici*

1. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i seguenti elementi:
  - i. sintesi delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7;
  - ii. sintesi degli obiettivi ambientali approvati ai sensi dell'articolo 4;
  - iii. sintesi dell'analisi delle caratteristiche presenti nel distretto idrografico istituita dall'articolo 5;
  - iv. sintesi del riesame dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane di cui all'articolo 6;
  - v. sintesi dell'analisi economica dell'utilizzo idrico all'interno del distretto idrografico di cui all'articolo 7;
  - vi. sintesi del registro delle aree protette di cui all'articolo 9;
  - vii. sintesi dei risultati ottenuti dai programmi di controllo svolti ai sensi degli articoli 10 e 11;
  - viii. sintesi del programma di misure adottato ai sensi dell'articolo 13, comprese:
    - a. per le misure descritte all'articolo 13, paragrafo 3, comma a), descrizione della legislazione comunitaria, nazionale o locale che ha istituito tali misure, e modalità di attuazione, presente o futura, all'interno del distretto idrografico;
    - b. sintesi delle misure di tariffazione previste dall'articolo 12 e dall'articolo 13, paragrafo 3, comma b);
    - c. sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, comma c) per conformarsi alle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
    - d. sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, comma d) per i corpi idrici aventi uno stato chimico inferiore al livello "buono";
    - e. descrizione dettagliata delle misure di controllo delle estrazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, comma e) e, se tali controlli non sono stati effettuati, indicazione delle motivazioni per la concessione di deroghe;
    - f. descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, comma f);
    - g. descrizione dettagliata delle misure supplementari adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4,compresi, per ciascuno dei casi illustrati, i singoli o gli organismi responsabili dell'esecuzione delle varie misure e le scadenze per l'attuazione prevista;
  - ix. sintesi delle misure adottate ai sensi dell'articolo 19 e intese a ridurre le ripercussioni di eventuali episodi di inquinamento accidentale.

2. Il primo e i successivi aggiornamenti del piano di gestione dei bacini idrografici comprendono anche quanto segue:
  - i. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti alla versione precedente del piano;
  - ii. valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e motivazione per l'eventuale mancato raggiungimento degli stessi;
  - iii. sintesi e illustrazione delle misure previste nella versione precedente del piano di gestione e non realizzate;
  - iv. sintesi di eventuali misure supplementari provvisorie adottate ai sensi dell'articolo 14 dalla data di pubblicazione della versione precedente del piano di gestione dei bacini idrografici.
3. Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene una sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche sulla proposta di piano non definitiva svolte ai sensi dell'articolo 17, unitamente ad una sintesi delle modifiche apportate in seguito ad esse.
4. Il piano di gestione dei bacini idrografici contiene il riferimento ad eventuali programmi e piani contemplati dall'articolo 18.
5. I piani di gestione dei bacini idrografici contengono eventuali raccomandazioni che devono ispirare gli interventi nazionali o comunitari adottati ai sensi dell'articolo 15.



## **Allegato VIII**

### *Inquinanti*

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organostannici.
4. Sostanze e preparati di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulla riproduzione nell'ambiente acquatico o attraverso di esso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e relativi composti.
8. Arsenico e relativi composti.
9. Biocidi e prodotti fitosanitari.
10. Materia in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati).
12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc.).

## **Allegato IX**

*Criteria di selezione delle sostanze o gruppi di sostanze da sottoporre in via prioritaria all'esame dei rischi che comportano per l'ambiente acquatico e opportunità di una strategia specifica della Commissione per la riduzione delle emissioni nell'ambiente acquatico*

Sostanze o gruppi di sostanze:

1. di cui sono stati dimostrati gli effetti inaccettabili causati o per i quali vi sono forti indicazioni di rischio per l'ambiente acquatico;
2. ritrovati in uno o più comparti dell'ambiente acquatico;
3. che raggiungono l'ambiente acquatico attraverso diverse fonti e diverse vie.

## Allegato X

### *Norme di qualità ambientale*

1. Ai fini della presente direttiva, gli “obiettivi di qualità” istituiti dalle direttive derivate della direttiva sulle sostanze pericolose (76/464/CEE)<sup>98</sup> sono considerati alla stregua delle norme di qualità ambientale. Gli obiettivi in questione sono fissati nelle seguenti direttive:
  - i. direttiva sugli scarichi di mercurio (82/176/CEE)<sup>99</sup>;
  - ii. direttiva sugli scarichi di cadmio (83/513/CEE)<sup>100</sup>;
  - iii. direttiva sugli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (84/156/CEE)<sup>101</sup>;
  - iv. direttiva sugli scarichi di esaclorocicloesano (84/491/CEE)<sup>102</sup>;
  - v. direttiva sugli scarichi di talune sostanze pericolose (86/280/CEE)<sup>103</sup>.

---

<sup>98</sup> GU n. L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

<sup>99</sup> GU n. L 81 del 27.3.1982, pag. 29.

<sup>100</sup> GU n. L 291 del 24.10.1983, pag. 1.

<sup>101</sup> GU n. L 74 del 17.3.1984, pag. 49.

<sup>102</sup> GU n. L 274 del 17.10.1984, pag. 11.

<sup>103</sup> GU n. L 181 del 4.7.1986, pag. 16.

## SCHEDA FINANZIARIA

### 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta della Commissione in merito a una direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per un'azione comunitaria nel settore della politica in materia di acque.

### 2. LINEA DI BILANCIO

B4-304

### 3. BASE GIURIDICA

- Articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione per la protezione e la gestione integrate delle acque sotterranee (GU C 355 del 25.11.1996, pag. 1).

### 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

#### 4.1. Obiettivo generale dell'azione

La direttiva persegue tre obiettivi principali, da realizzare entro e non oltre il 2010:

- raggiungere un buono stato di tutte le acque superficiali;
- raggiungere un buono stato di tutte le acque sotterranee;
- conformarsi a tutte le norme e gli obiettivi applicabili alle aree che richiedono una protezione speciale, comprese le acque destinate alla produzione di acqua potabile.

#### 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

La direttiva prevede il seguente calendario:

per gli Stati membri

- Adozione ed attuazione dei piani di gestione dei bacini idrografici entro dicembre 2004. I piani in questione includono tutte le misure ritenute necessarie a raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee.
- Revisione dei piani di gestione dei bacini idrografici ogni sei anni.

Le seguenti azioni principali garantiscono l'applicazione delle disposizioni della direttiva:

- Attuazione, entro il 2010, del principio di tariffazione degli utilizzi idrici per consentire il recupero del costo pieno (per le attività di estrazione, distribuzione, consumo, raccolta, trattamento e altri usi).
- Designazione, entro dicembre 2000, delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.
- Analisi, entro dicembre 2001, delle caratteristiche dei distretti idrografici:
  - per valutare l'impatto ambientale esercitato dalle attività umane;
  - per ultimare i registri delle aree protette;
  - per istituire programmi di controllo dello stato delle acque;
  - per ultimare l'analisi economica degli utilizzi idrici.

per la Commissione

- Riesame della direttiva entro il 31 dicembre 2013.

Entro il 1998, al più presto, verranno avviate le seguenti azioni per coadiuvare e sorvegliare l'applicazione della direttiva:

- Elaborazione di specifiche tecniche per gli allegati della direttiva relative a:
  - controllo delle acque sotto il profilo qualitativo e quantitativo: entro il 31 dicembre 1999;
  - valutazione, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento da fonti puntuali e diffuse: entro il 31 dicembre 1999;
  - analisi delle caratteristiche fisiche, demografiche ed economiche dei distretti idrografici: entro il 31 dicembre 1999;
  - individuazione dei settori cui eventualmente applicare strumenti economici nel campo delle acque.
- Valutazione e pubblicazione, entro il 31 dicembre 2006, della relazione sull'attuazione della direttiva.
- Presentazione, entro il 31 dicembre 1999, di un piano indicativo annuo della Commissione relativo alle proposte di misure previste per la tutela e l'uso delle acque.
- Adozione di eventuali decisioni qualora gli Stati membri non giungessero ad un accordo sulla protezione e sull'uso delle acque transfrontaliere.
- Eventuali negoziati con paesi terzi sulla protezione e sull'uso delle acque transfrontaliere.
- Valutazione delle eventuali deroghe alle disposizioni della direttiva concesse dagli Stati membri.
- Presidenza del comitato istituito, se del caso.
- A decorrere dal 2000, organizzazione della conferenza biennale per i professionisti del settore, gli utilizzatori e i legislatori.

**5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE**

**5.1. SNO (spese non obbligatorie)**

**5.2. SD/ (stanziamenti dissociati)**

**6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE**

Spese

- Attività di natura tecnica e scientifica legate a:
  - creazione di un sistema uniforme di programmi di controllo per la valutazione della conformità;
  - elaborazione di specifiche dettagliate per gli allegati, al fine di consentire la caratterizzazione e l'analisi dei parametri ambientali ed economici;
  - pubblicazione delle relazioni sull'attuazione della direttiva;
  - eventuale elaborazione di strategie della Commissione per combattere l'inquinamento.

## 7. INCIDENZA FINANZIARIA

### 7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra costi complessivi e costi unitari)

Studi. Gli studi richiesti per consulenze di natura tecnica e scientifica per l'elaborazione delle specifiche degli allegati riguarderanno, in linea di massima, l'ambito degli studi previsti dalla proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque (COM(93)680 def.), che verrà abrogata e sostituita dalla presente proposta. I costi degli studi sono imputati al bilancio 1997.

Relazioni. La proposta abroga quattro direttive e una decisione, ognuna delle quali contempla la presentazione di una relazione; si tratta, segnatamente, delle direttive 75/440/CEE, 78/659/CEE, 79/923/CEE, 80/68/CEE del Consiglio e della decisione 77/795/CEE del Consiglio. La proposta sostituisce anche la relazione prevista ai sensi della proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque (COM(93)680 def.), che verrà abrogata. Infine, le relazioni verranno presentate ogni sei anni e non più ogni tre, con una diminuzione delle spese.

### 7.2. Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamenti d'impegno in Mio di ECU (prezzi correnti)

Ripartizione	Bilancio n 1997	n + 9	n + 15	TOTALE
Consulenze tecniche e scientifiche per le specifiche degli allegati (studi):				
a) studi sul recupero del costo pieno dell'utilizzo idrico;	0,15			0,15
b) studi per la caratterizzazione dell'inquinamento da fonti puntuali e diffuse e di ogni altro impatto ambientale esercitato dalle attività umane	0,05			0,05
c) studi dei metodi di controllo dello stato chimico ed ecologico delle acque superficiali e sotterranee	0,1			0,1
Relazione della Commissione ogni sei anni, a decorrere dal 2006		0,3	0,3	0,6
Totale	0,3	0,3	0,3	0,9

### 7.3. Scadenario indicativo degli stanziamenti

Mio di ECU

	anno n 1997	n + 9	n + 15	TOTALE
Stanziamenti d'impegno	0,3	0,3	0,3	0,9
Stanziamenti di pagamento				
anno n 1997	0,125			
n + 1	0,175			
n + 9		0,3		
n + 15			0,3	
n + 21				
n + 27				
n + 33 ed esercizi successivi				
<b>TOTALE</b>	0,3	0,3	0,3	0,9

### 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)

- In tutti i contratti sarà espressamente specificato che tutti i lavori svolti saranno proprietà della Commissione.
- Il pagamento finale avverrà solo dopo l'ottenimento e la verifica delle relazioni e dei servizi effettuati.

### 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

#### 9.1. Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Nell'ambito dell'obiettivo generale di un buono stato delle acque superficiali e sotterranee si possono individuare i seguenti elementi: maggiore protezione della fornitura idrica per il consumo umano, degli ecosistemi e delle acque destinate a fini economici.

Obiettivi specifici

- Prevenire l'ulteriore degrado dello stato idrico e proteggere e migliorare gli ecosistemi acquatici e quelli terrestri, per quanto riguarda il loro fabbisogno idrico.

- Promuovere un consumo idrico sostenibile fondato sulla pianificazione a lungo termine delle risorse disponibili.
- Garantire una fornitura sufficiente di acqua di buona qualità per il consumo umano e per fini economici.
- Designare una struttura amministrativa che consenta la gestione coerente e trasparente di tutti i tipi di acque.
- Sensibilizzare e consultare gli utilizzatori e l'opinione pubblica nella preparazione delle misure.
- Imporre tariffe agli utilizzatori per recuperare il costo pieno di tutti gli utilizzi idrici.
- Istituire un quadro coerente di azione comunitaria nel settore della politica in materia di acque, che integri tutte le politiche comunitarie che rivestono importanza per la gestione sostenibile delle acque.

Mancano ancora informazioni complete sullo stato delle acque e l'attuazione della direttiva sarà pertanto un processo in continua evoluzione, durante il quale verranno raccolti dati per il controllo e la valutazione di tutti gli eventuali elementi che esercitano un impatto sullo stato idrico e sugli usi delle acque. In questo senso, la direttiva è di natura procedurale. Nel corso dell'attuazione si procederà anche ad una continua e ulteriore quantificazione degli obiettivi specifici elencati, in stretta collaborazione con gli Stati membri. Tale quantificazione dipenderà dal coinvolgimento a livello locale all'interno degli Stati membri, visto che il concetto di "buono stato delle acque" varia in funzione delle diverse caratteristiche idrologiche, geologiche, climatiche e socioeconomiche specifiche.

#### Beneficiari

- Utilizzatori attuali e futuri, che richiedono acque che abbiano raggiunto un "buono stato": essi trarranno benefici da una gestione sostenibile delle risorse idriche, in particolare disponendo di una fornitura di acqua di buona qualità in quantità sufficienti per uso potabile, per la produzione alimentare, per altri processi industriali, per uso agricolo, per la pesca e l'acquicoltura, il turismo, il tempo libero e altri usi.
- Utilizzatori a valle, cui verrà garantito un accesso più equo alle risorse idriche.
- Utilizzatori che attualmente provvedono al finanziamento incrociato di altri utilizzatori, che dovrebbero disporre di un sistema di pagamento più equo, segnatamente i nuclei domestici che ora finanziano gli utilizzatori industriali e viceversa, e i contribuenti che pagano attraverso interventi statali diretti o sovvenzioni incrociate occulte.
- Amministrazioni pubbliche e private che, grazie ad una gestione idrica coerente e integrata, disporranno di procedure amministrative contraddistinte da un miglior rapporto costi-benefici.
- Biodiversità delle specie vegetali e animali degli ecosistemi acquatici.

#### 9.2. Giustificazione dell'azione

Le continue pressioni esercitate sull'ambiente idrico e il degrado dello stato delle acque comunitarie richiedono una migliore integrazione e coerenza nella gestione e nella protezione delle acque comunitarie. La direttiva fornisce il contesto per coordinare e, in parte, eliminare il mosaico di legislazioni specifiche, sia comunitarie che nazionali, attualmente in vigore nel settore delle acque.



### Sussidiarietà

- L'attuale legislazione comunitaria sarà inserita in un quadro coerente riguardante tutte le acque, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, che applicherà un approccio combinato alla riduzione delle emissioni nell'ambiente acquatico, attraverso l'applicazione di valori limite per le emissioni e di norme di qualità ambientale. Saranno inoltre fissate definizioni e metodi di controllo comuni. Questi obiettivi possono essere raggiunti solo a livello comunitario; lo stesso vale per il coordinamento globale dello stato delle acque a livello transnazionale e con i paesi terzi ai sensi delle convenzioni internazionali sottoscritte.
- In questo contesto, e per tener conto delle varie situazioni esistenti negli Stati membri, saranno adottate decisioni al livello più vicino possibile alle situazioni effettive di utilizzo o di degrado delle acque. Saranno ritenute prioritarie le azioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri, in particolare attraverso la preparazione di programmi di misure specifici nel contesto di un piano di gestione generale. Ai sensi della direttiva i suddetti piani saranno elaborati consultando le parti interessate, compresi gli utilizzatori e l'opinione pubblica in generale, garantendo così la trasparenza.

### Costi e benefici dell'azione

L'istituzione di un quadro coerente per la gestione delle acque dovrebbe migliorare il rapporto costi-benefici delle procedure amministrative, grazie al coordinamento delle misure, ad un miglior background informativo e all'assenza di duplicazioni.

L'applicazione di tariffe per il recupero del costo pieno legato all'utilizzo idrico, eventualmente comprendente altri costi ambientali e legati all'impovertimento delle risorse, garantirà un migliore rapporto costi-benefici dell'utilizzo idrico, una maggiore protezione idrica e un uso più razionale delle acque.

Viste le diverse condizioni e fabbisogni esistenti nelle varie regioni della Comunità e in base al grado di attuazione degli obblighi in materia di protezione idrica, questo rapporto tra costi e benefici sarà probabilmente variabile; varieranno, di conseguenza, anche le soluzioni attuate per ridurre l'inquinamento e l'estrazione delle acque. Grazie alla sua natura procedurale, la direttiva garantisce una certa flessibilità nell'applicazione del principio della tariffazione in base al recupero del costo pieno e dell'inclusione dei costi ambientali e legati alla risorse entro il 2016.

Il raggiungimento di un buono stato delle acque è strettamente legato alla piena attuazione di tutta la legislazione comunitaria in vigore in materia di protezione idrica, in particolare la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE), la direttiva sui nitrati (91/676/CEE) e la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (96/61/CE). In funzione dell'attuazione delle direttive in questione e delle condizioni locali potrebbero essere necessari interventi supplementari, che varieranno, per natura e portata, in base alle condizioni specifiche.

### **9.3. Controllo e valutazione dell'azione**

La direttiva fissa scadenze ben precise per la realizzazione degli obiettivi citati.

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'Agenzia europea per l'ambiente e previa consultazione degli utilizzatori e dell'opinione pubblica in generale, controllerà l'evoluzione dello stato idrico. Ogni sei anni vengono

presentate varie relazioni alla Commissione che, a scadenze annue, presenta a sua volta una relazione sulle eventuali misure proposte per migliorare la protezione idrica alla luce delle evoluzioni verificatesi.

Gli Stati membri devono rendere operativi tutti i programmi di misure previsti per il raggiungimento di un buono stato delle acque entro il 2007, sotto forma di un piano di gestione dei bacini idrografici. I piani in questione vengono riesaminati ogni sei anni.

Entro il 2010 gli Stati membri devono garantire la piena applicazione del principio del recupero del costo pieno e, ove possibile, applicare tariffe per coprire i costi ambientali e quelli legati alle risorse.

Gli Stati membri devono inoltre istituire programmi di controllo dello stato delle acque. Sono infine obbligati a indire consultazioni pubbliche sui piani e a pubblicare i risultati sotto forma di revisioni dei programmi da effettuare ogni sei anni e di misure operative che applichino le disposizioni della direttiva. Le relazioni sugli sviluppi devono essere rese pubbliche e inviate alla Commissione ogni sei anni.

La direttiva fissa definizioni e metodi comuni per le analisi e i controlli, in modo da garantire che le attività e i risultati ottenuti siano comparabili.

#### 10. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO)

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annua della Commissione sull'attribuzione delle risorse, tenuto conto della disponibilità di personale e degli importi aggiuntivi autorizzati dall'autorità di bilancio.

##### 10.1 L'azione proposta implica un aumento dell'organico della Commissione? In caso affermativo, quanti posti?

Non è previsto alcun aumento di organico, in quanto risultano già in bilancio un posto da funzionario e un posto da agente temporaneo.

Tipo di posto		Personale per la gestione dell'azione		Provenienza		Durata
		Posti permanenti	Posti temporanei	Organico già esistente nella DG o nel servizio interessato	Altro	
Funzionari o agenti temporanei	A	1	1	2	0	Agente temporaneo: 1997-1999
	B	0	0	0	0	
	C	½	0	½	0	
Altre risorse umane		0	0	0	0	
Totale		1½	1	2½	0	

**10.2 Indicare l'incidenza finanziaria complessiva dell'aumento di organico**

ECU (prezzi correnti)

	Importo	Metodo di calcolo
Funzionari	0	
Agenti temporanei	0	
Altre risorse (indicare la voce di bilancio)	0	
Totale	0	

**10.3 Indicare l'ammontare delle spese di funzionamento e di personale generate dalla proposta d'azione**

Voce di bilancio	Importo	Metodo di calcolo
Riunioni del comitato istituito dall'articolo 26 (una o due volte l'anno) a decorrere dal 1998	20 500 ECU	10 250 ECU/riunione x 2 riunioni/anno
Conferenza biennale a decorrere dal 2000	25 000 ECU	50 000 ECU/conferenza ogni due anni 200 partecipanti, sala riunioni (Bruxelles), servizio interpretazione, documentazione
Media annua a decorrere dal 2000	45 500 ECU	

ISSN 0254-1505

COM(97) 49 def.

# DOCUMENTI

IT

14

---

N. di catalogo : CB-CO-97-079-IT-C

ISBN 92-78-16375-9

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo